

ELENCO N. 4

ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARITA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZI ESTERE ITALIANI PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA POLIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESQUIE DI STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.

020/018/1

ELENCO N.5
 FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (CAP 6856) FONDO OCCORRENTE PER FARE FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO
 (Migliaia di euro)

	2008
MINISTERI	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	190.946
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	60.013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	70.270
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	95.286
MINISTERO DELL'INTERNO	84.805
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	371
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	17.968
MINISTERO DELLA SALUTE	49.203
MINISTERO DEI TRASPORTI	5.688
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	19.454
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	248.411
TOTALE	842.395

020/020/ 1

ELENCO N.6
 FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (CAP. 9001) FONDO OCCORRENTE PER FARE FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

(Migliaia di euro)

	2008
MINISTERI	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	260.144
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	3.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	200
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	10.000
TOTALE	273.344

020 / 526 / 1

ELENCO N.7

UNITA' PREVISIONALE DI BASE E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE INSCRITTO NELL'AMBITO DELL'UNITA' PREVISIONALE DI BASE. FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA "PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "POLITICHE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI BILANCIO NONCHE' DEL PROGRAMMA "CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA", NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" DEL MEDESIMO STATO DI PREVISIONE (CAPITOLI NN. 4261 E 4272)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)
 - 1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)
 - 1.3.1 - FUNZIONAMENTO
 - 4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4292, 4295, 4315, 4330

- 5 Ordine pubblico e sicurezza (7)
 - 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)
 - 5.1.1 - FUNZIONAMENTO
 - 4229, 4232, 4264, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

021 /502/ 1

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

U.P.B.	Missione Programma Titolo	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	12.166.992.993	12.213.044.182
	1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	12.166.992.993	12.213.044.182
1.1.1	Entrate correnti	1.171.852.993	1.194.097.530
1.1.2	Entrate in conto capitale	10.000.000	10.000.000
1.1.4	Gestioni speciali ed autonome	10.985.140.000	11.008.946.652
	TOTALE	12.166.992.993	12.213.044.182

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

(IN EURO)

021/004/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Entrate correnti	1.171.852.993	1.194.097.530
Entrate in conto capitale	10.000.000	10.000.000
Gestioni speciali ed autonome	10.985.140.000	11.008.946.652
TOTALE	12.166.992.993	12.213.044.182

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

021 /506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	12.166.992.993	12.213.044.182
	1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	12.166.992.993	12.213.044.182
1.1.1	FUNZIONAMENTO	618.609.441	634.664.931
1.1.2	INTERVENTI	413.411.975	403.361.975
1.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	102.240.077	90.085.888
1.1.6	INVESTIMENTI	47.591.500	64.731.388
1.1.0	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	10.985.140.000	11.020.200.000
	TOTALE	12.166.992.993	12.213.044.182

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO (29)	12.166.992.993	12.213.044.182
<i>Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)</i>	12.166.992.993	12.213.044.182

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

(IN EURO)

021/308/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	1.134.261.493	1.128.112.794
FUNZIONAMENTO	618.609.441	634.664.931
INTERVENTI	413.411.975	403.361.975
ONERI COMUNI E PARTE CORRENTE	102.240.077	90.085.888
Spese in conto capitale	47.591.500	64.731.388
INVESTIMENTI	47.591.500	64.731.388
Gestioni speciali ed autonome	10.985.140.000	11.020.200.000
TOTALE	12.166.992.993	12.213.044.182

021/090/1

TABELLA N. 3

ANALISI PER CATEGORIA DELLA MASSA ACQUISIBILE E DEGLI INCASSI PER L'ANNO 2008
(migliaia di euro)

CATEGORIE	RESIDUI PRESUNTUALI 1 GENNAIO 2008	PREVISIONI DI COMPETENZA 2008	MASSE ACQUISIBILI	PREVISIONI DI CASSA	COEFFICIENTE DI REALIZZAZIONE
ENTRATE					
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	91.548	875.300	966.848	874.300	90,43%
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	1.307	27.950	29.257	27.950	95,53%
CATEGORIA III - REDDITI	65.695	218.603	294.298	241.848	85,07%
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	<<	50.000	50.000	50.000	100,00%
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	10.000	10.000	20.000	10.000	50,00%
GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	95.480	10.985.140	11.080.620	11.008.947	99,35%
TOTALE	264.029	12.166.993	12.431.022	12.213.044	98,25%

021/092/1
TABELLA N. 4

ANALISI PER CATEGORIA DELLA MASSA SPENDIBILE E DEI PAGAMENTI PER L'ANNO 2008

(migliaia di euro)

CATEGORIE	RESIDUI PRESUNTUALI 1 GENNAIO 2008	PREVISIONI DI COMPETENZA 2008	MASSA SPENDIBILE	AUTORIZZAZIONI DI CASSA	COEFFICIENTE DI REALIZZAZIONE
SPESE					
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	32.356	270.625	302.981	286.074	94,42%
CONSUMI INTERMEDI	72.881	545.683	618.564	546.290	88,32%
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	2	2	2	100,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.748	200.515	209.262	191.165	91,35%
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	771	10.897	11.668	10.197	87,39%
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	21.910	54.300	76.210	54.300	71,25%
AMMORTAMENTI	10.000	10.000	20.000	10.000	50,00%
ALTRE USCITE CORRENTI	43.597	42.240	85.838	30.086	35,05%
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	63.514	47.592	111.105	64.731	58,26%
GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	1.054.837	10.985.140	12.039.977	11.020.200	91,53%
TOTALE	1.308.615	12.166.993	13.475.608	12.213.044	90,63%

021/094/1
TABELLA N. 5

ANALISI PER CATEGORIA DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE PER IL TRIENNIO 2008 - 2010
(MILIONI DI EURO)

CATEGORIE	2008	2009	2010
ENTRATE			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	875	875	875
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	28	28	28
CATEGORIA III - REDDITI	219	229	229
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	50	50	50
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	<<	<<	<<
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	10	10	10
GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	10.985	13.090	13.090
TOTALE	12.167	14.282	14.282

021/096/1
TABELLA N. 6

ANALISI PER CATEGORIA DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE SPESE PER IL TRIENNIO 2008 - 2010
(MILIONI DI EURO)

CATEGORIE	2008	2009	2010
SPESE			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	271	271	271
CONSUMI INTERMEDI	546	546	546
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	201	201	201
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11	11	11
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	54	54	54
AMMORTAMENTI	10	10	10
ALTRE USCITE CORRENTI	42	54	53
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	48	47	47
GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	10.985	13.090	13.090
TOTALE	12.167	14.282	14.282

TABELLA N.3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	58.768.315	60.268.315
	1.1 Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico (10.1)	54.439.549	54.439.549
1.1.1	FUNZIONAMENTO	4.368.723	4.368.723
1.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1.1.6	INVESTIMENTI	50.070.826	50.070.826
1.1.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
	1.2 Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario (10.2)	3.759.200	3.259.200
1.2.1	FUNZIONAMENTO	3.697.413	4.197.413
1.2.2	INTERVENTI	<<	<<
1.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1.2.6	INVESTIMENTI	61.787	1.061.787
	1.3 Sicurezza e compatibilita' ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare (10.3)	569.566	569.566
1.3.1	FUNZIONAMENTO	259.110	259.110

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 3. 2	INTERVENTI	305.935	305.935
1. 3. 6	INVESTIMENTI	4.521	4.521
	2 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	2.583.887.443	3.495.538.084
	2.1 Incentivazione per lo sviluppo industriale (11.1)	2.439.505.192	3.344.128.500
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	22.499.946	25.452.349
2. 1. 2	INTERVENTI	63.463.975	68.463.975
2. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENCE	<<	<<
2. 1. 6	INVESTIMENTI	2.353.541.271	3.250.212.176
	2.2 Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo (11.2)	69.406.079	69.406.079
2. 2. 1	FUNZIONAMENTO	4.813.879	4.813.879
2. 2. 2	INTERVENTI	502.843	502.843
2. 2. 6	INVESTIMENTI	64.089.357	64.089.357

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	2.3 Riassetti industriali di settore e di area (11.3)	74.976.172	82.003.505
2. 3. 1	FUNZIONAMENTO	964.479	964.479
2. 3. 6	INVESTIMENTI	74.011.693	81.039.026
	3 Regolazione dei mercati (12)	16.396.731	50.900.557
	3.1 Iniziative per la tutela dei consumatori (12.1)	2.723.016	36.226.941
3. 1. 1	FUNZIONAMENTO	2.635.519	2.637.944
3. 1. 2	INTERVENTI	<<	33.500.000
3. 1. 6	INVESTIMENTI	87.497	88.997
	3.2 Interventi per promuovere la concorrenza (12.2)	9.093.525	10.093.526
3. 2. 1	FUNZIONAMENTO	3.416.805	3.416.806
3. 2. 2	INTERVENTI	520.623	520.623
3. 2. 6	INVESTIMENTI	5.156.097	6.156.097

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	3.3 Vigilanza sui mercati e sui prodotti (12.3)	4.580.190	4.580.190
3.3.1	FUNZIONAMENTO	3.692.955	3.692.955
3.3.2	INTERVENTI	735.381	735.381
3.3.6	INVESTIMENTI	151.854	151.854
	4 Ricerca e innovazione (17)	560.233.656	779.783.656
	4.1 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (17.14)	560.233.656	779.783.656
4.1.1	FUNZIONAMENTO	4.736.679	4.736.679
4.1.2	INTERVENTI	3.000.000	3.000.000
4.1.6	INVESTIMENTI	552.496.977	772.046.977
	5 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	4.689.129.656	4.842.441.968
	5.1 Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo (28.1)	200.951.992	223.764.304
5.1.1	FUNZIONAMENTO	22.365.050	22.367.182

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/ 506/ 5

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
5. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
5. 1. 6	INVESTIMENTI	178.586.942	201.397.122
5. 1. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
	5.2 Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate (28.2)	1.336.266.890	1.344.266.890
5. 2. 1	FUNZIONAMENTO	1.626.890	1.626.890
5. 2. 6	INVESTIMENTI	1.334.640.000	1.342.640.000
	5.3 Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate (28.3)	3.151.910.774	3.274.410.774
5. 3. 1	FUNZIONAMENTO	3.814.774	3.814.774
5. 3. 5	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	20.300.000	20.300.000
5. 3. 6	INVESTIMENTI	3.091.796.000	3.214.296.000
5. 3. 9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	36.000.000	36.000.000

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/ 506/ 6

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	19.323.082	19.713.653
	6.1 Indirizzo politico (32.2)	10.537.394	10.537.394
6.1.1	FUNZIONAMENTO	10.234.759	10.234.759
6.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
6.1.6	INVESTIMENTI	302.635	302.635
6.1.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
	6.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	8.785.688	9.176.259
6.2.1	FUNZIONAMENTO	8.202.980	8.593.551
6.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.707	1.707
6.2.6	INVESTIMENTI	581.001	581.001
6.2.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/ 506/ 7

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	7 Fondi da ripartire (33)	98.710.906	98.710.906
	7.1 Fondi da assegnare (33.1)	98.710.906	98.710.906
7.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	98.710.906	98.710.906
	TOTALE	8.026.449.789	9.347.357.139

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE (10)	58.768.315	60.268.315
<i>Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico (10.1)</i>	54.439.549	54.439.549
<i>Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario (10.2)</i>	3.759.200	5.239.200
<i>Sicurezza e compatibilita' ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare (10.3)</i>	569.566	569.566
COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	2.583.887.443	3.495.538.084
<i>Incentivazione per lo sviluppo industriale (11.1)</i>	2.439.505.192	3.344.128.500
<i>Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo (11.2)</i>	69.406.079	69.406.079
<i>Riassetti industriali di settore e di area (11.3)</i>	74.976.172	82.003.505
REGOLAZIONE DEI MERCATI (12)	16.396.731	50.900.557
<i>Iniziative per la tutela dei consumatori (12.1)</i>	2.723.016	36.226.841
<i>Interventi per promuovere la concorrenza (12.2)</i>	9.093.525	10.093.526
<i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti (12.3)</i>	4.580.190	4.580.190
RICERCA E INNOVAZIONE (17)	560.233.656	779.783.656
<i>Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (17.14)</i>	560.233.656	779.783.656

030/ 554/ 2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE (28)	4.689.129.656	4.842.441.968
<i>Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo (28.1)</i>	200.951.992	223.764.304
<i>Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate (28.2)</i>	1.336.266.890	1.346.266.890
<i>Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate (28.3)</i>	3.151.910.774	3.274.410.774
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	19.323.082	19.713.653
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	10.537.394	10.537.394
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	8.785.688	9.176.259
FONDI DA RIPARTIRE (33)	98.710.906	98.710.906
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	98.710.906	98.710.906

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(IN EURO)

03C/008/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	284.871.331	327.218.863
FUNZIONAMENTO	97.329.961	101.177.493
INTERVENTI	68.528.757	107.028.757
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	98.712.613	98.712.613
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	20.300.000	20.300.000
Spese in conto capitale	7.705.578.458	8.984.138.276
INVESTIMENTI	7.705.578.458	8.984.138.276
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	36.000.000	36.000.000
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	36.000.000	36.000.000
TOTALE	8.026.449.789	9.347.357.139

TABELLA N.4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

040/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Politiche previdenziali (25)	57.359.912.772	57.560.412.772
	<i>1.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)</i>	57.359.912.772	57.560.412.772
1. 1. 1	FUNZIONAMENTO	6.339.022	6.339.022
1. 1. 2	INTERVENTI	57.353.551.750	57.354.051.750
1. 1. 6	INVESTIMENTI	22.000	200.022.000
	2 Politiche per il lavoro (26)	3.650.141.271	3.666.408.604
	<i>2.1 Regolamentazione e vigilanza del lavoro (26.1)</i>	65.471.741	72.228.745
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	6.839.422	7.639.422
2. 1. 2	INTERVENTI	8.617.623	14.574.627
2. 1. 6	INVESTIMENTI	50.014.696	50.014.696
	<i>2.2 Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione (26.3)</i>	2.090.966.543	2.100.476.872
2. 2. 1	FUNZIONAMENTO	10.570.513	10.570.513

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

040/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
2. 2. 2	INTERVENTI	921.466.756	928.496.378
2. 2. 6	INVESTIMENTI	1.158.929.274	1.161.409.981
	2.3 Sostegno al reddito (26.4)	1.239.415.135	1.239.415.135
2. 3. 1	FUNZIONAMENTO	6.890.899	6.890.899
2. 3. 2	INTERVENTI	826.395.959	826.395.959
2. 3. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	4.216.000	4.216.000
2. 3. 6	INVESTIMENTI	401.912.277	401.912.277
	2.4 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (26.5)	254.287.852	254.287.852
2. 4. 1	FUNZIONAMENTO	1.138.806	1.138.806
2. 4. 2	INTERVENTI	82.202.643	82.202.643
2. 4. 6	INVESTIMENTI	170.946.403	170.946.403

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

040/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	3 Ricerca e innovazione (17)	726.598	726.598
	3.1 Attivita' di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziali (17.12)	726.598	726.598
3.1.1	FUNZIONAMENTO	723.558	723.558
3.1.6	INVESTIMENTI	3.040	3.040
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	375.405.367	375.405.367
	4.1 Indirizzo politico (32.2)	9.847.883	9.847.883
4.1.1	FUNZIONAMENTO	9.770.118	9.770.118
4.1.6	INVESTIMENTI	77.765	77.765
	4.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	365.557.484	365.557.484
4.2.1	FUNZIONAMENTO	364.157.534	364.157.534
4.2.2	INTERVENTI	3.100	3.100
4.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	141.750	141.750
4.2.6	INVESTIMENTI	1.255.100	1.255.100

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

040/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	5 Fondi da ripartire (33)	30.835.600	30.835.600
	5.1 Fondi da assegnare (33.1)	30.835.600	30.835.600
5.1.2	INTERVENTI	182.585	182.585
5.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	30.653.015	30.653.015
	TOTALE	61.417.021.608	61.633.788.941

040/ 554/ 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
RICERCA E INNOVAZIONE (17)	726.598	726.598
<i>Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziali (17.12)</i>	726.598	726.598
POLITICHE PREVIDENZIALI (25)	57.359.912.772	57.360.412.772
<i>Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)</i>	57.359.912.772	57.360.412.772
POLITICHE PER IL LAVORO (26)	3.650.141.271	3.666.408.604
<i>Regolamentazione e vigilanza del lavoro (26.1)</i>	65.471.741	72.228.745
<i>Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione (26.3)</i>	2.090.966.543	2.100.476.872
<i>Sostegno al reddito (26.4)</i>	1.239.415.135	1.239.415.135
<i>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (26.5)</i>	254.287.852	254.287.852
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	375.405.367	375.405.367
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	9.847.883	9.847.883
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	365.557.484	365.557.484
FONDI DA RIPARTIRE (33)	30.835.600	30.835.600
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	30.835.600	30.835.600

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(IN EURO)

04C/008/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	59.633.861.053	59.648.147.679
FUNZIONAMENTO	406.429.872	407.229.872
INTERVENTI	59.192.420.416	59.205.907.042
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	35.010.765	35.010.765
Spese in conto capitale	1.783.160.555	1.985.641.262
INVESTIMENTI	1.783.160.555	1.985.641.262
TOTALE	61.417.021.608	61.633.788.941

TABELLA N.5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Giustizia (6)	7.278.169.362	7.457.668.571
	1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)	2.875.515.734	2.875.520.979
1.1.1	FUNZIONAMENTO	2.387.565.359	2.387.570.604
1.1.2	INTERVENTI	402.110.362	402.110.362
1.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	28.554.251	28.554.251
1.1.6	INVESTIMENTI	57.285.762	57.285.762
	1.2 Giustizia civile e penale (6.2)	4.055.399.757	4.193.264.721
1.2.1	FUNZIONAMENTO	3.094.677.990	3.103.473.588
1.2.2	INTERVENTI	866.125.871	993.188.237
1.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	25.822.845	25.829.845
1.2.6	INVESTIMENTI	68.773.051	68.773.051
	1.3 Giustizia minorile (6.3)	147.144.940	147.144.940
1.3.1	FUNZIONAMENTO	128.348.816	128.348.816

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 3. 2	INTERVENTI	17.305.718	17.305.718
1. 3. 6	INVESTIMENTI	1.490.406	1.490.406
	1.4 Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile (6.4)	200.108.931	241.737.931
1. 4. 6	INVESTIMENTI	200.108.931	241.737.931
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	29.816.547	29.816.547
	2.1 Indirizzo politico (32.2)	29.816.547	29.816.547
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	29.471.974	29.471.974
2. 1. 2	INTERVENTI	115.000	115.000
2. 1. 6	INVESTIMENTI	229.573	229.573
	3 Fondi da ripartire (33)	266.755.162	266.755.162
	3.1 Fondi da assegnare (33.1)	266.755.162	266.755.162
3. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	266.755.162	266.755.162
	TOTALE	7.574.741.071	7.754.240.280

050/ 554/ 1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
GIUSTIZIA (6)	7.278.169.362	7.457.668.571
<i>Amministrazione penitenziaria (6.1)</i>	2.875.515.734	2.875.520.979
<i>Giustizia civile e penale (6.2)</i>	4.055.399.757	4.193.264.721
<i>Giustizia minorile (6.3)</i>	147.144.940	147.144.940
<i>Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile (6.4)</i>	200.108.931	241.737.931
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	29.816.547	29.816.547
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	29.816.547	29.816.547
FONDI DA RIPARTIRE (33)	266.755.162	266.755.162
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	266.755.162	266.755.162

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(IN EURO)

05C/008/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	7.246.853.348	7.384.723.557
FUNZIONAMENTO	5.640.064.139	5.650.864.982
INTERVENTI	1.285.656.951	1.412.719.317
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	321.132.258	321.139.258
Spese in conto capitale	327.887.723	369.516.723
INVESTIMENTI	327.887.723	369.516.723
TOTALE	7.574.741.071	7.754.240.280

ARCHIVI NOTARILI

051 /502/1

ARCHIVI NOTARILI

U.P.B.	Missione Programma Titolo	ANNO FINANZIARIO 2008
		AUTORIZZAZIONE DI CASSA
	1 Giustizia (6)	428.665.614
	1.1 Giustizia civile e penale (6.2)	428.665.614
1.1.1	Entrate correnti	396.173.050
1.1.2	Entrate in conto capitale	32.492.564
	TOTALE	428.665.614

ARCHIVI NOTARILI

(IN EURO)

051/004/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006
	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Entrate correnti	396.173.050
Entrate in conto capitale	32.492.564
TOTALE	428.665.614

ARCHIVI NOTARILI

051 /506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008
		AUTORIZZAZIONE DI CASSA
	1 Giustizia (6)	428.665.614
	1.1 Giustizia civile e penale (6.2)	428.665.614
1.1.1	FUNZIONAMENTO	39.357.964
1.1.2	INTERVENTI	285.610.000
1.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.697.650
1.1.6	INVESTIMENTI	75.800.000
1.1.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	25.000.000
	TOTALE	428.665.614

ARCHIVI NOTARILI

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008
	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
GIUSTIZIA (6)	428.665.614
<i>Giustizia civile e penale (6.2)</i>	428.665.614

ARCHIVI NOTARILI

(IN EURO)		C51/CC8/1
RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2008	
	AUTORIZZAZIONE DI CASSA	
Spese correnti		327.865.614
FUNZIONAMENTO		39.557.964
INTERVENTI		285.610.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		2.697.650
Spese in conto capitale		100.800.000
INVESTIMENTI		75.800.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		25.000.000
	TOTALE	428.665.614

TABELLA N.6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

060/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.177.518.260	2.219.703.158
	1.1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali (4.1)	5.003.436	5.003.436
1. 1. 1	FUNZIONAMENTO	4.991.749	4.991.749
1. 1. 6	INVESTIMENTI	11.687	11.687
	1.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2)	766.129.090	766.129.090
1. 2. 1	FUNZIONAMENTO	61.492.871	61.492.871
1. 2. 2	INTERVENTI	704.636.219	704.636.219
	1.3 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4)	70.792.248	70.792.248
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	19.137.591	19.137.591
1. 3. 2	INTERVENTI	51.626.507	51.626.507
1. 3. 6	INVESTIMENTI	28.150	28.150

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

060/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	<i>1.4 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)</i>	994.819.731	1.036.752.243
1. 4. 1	FUNZIONAMENTO	504.228.636	504.228.636
1. 4. 2	INTERVENTI	489.521.237	531.453.749
1. 4. 6	INVESTIMENTI	1.069.858	1.069.858
	<i>1.5 Integrazione europea (4.7)</i>	13.032.391	13.259.711
1. 5. 1	FUNZIONAMENTO	4.911.733	5.139.053
1. 5. 2	INTERVENTI	8.111.292	8.111.292
1. 5. 6	INVESTIMENTI	9.366	9.366
	<i>1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8)</i>	110.894.425	110.894.425
1. 6. 1	FUNZIONAMENTO	23.727.368	23.727.368

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

060/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 6. 2	INTERVENTI	87.141.514	87.141.514
1. 6. 6	INVESTIMENTI	25.543	25.543
	<i>1.7 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero (4.9)</i>	216.846.939	216.872.005
1. 7. 1	FUNZIONAMENTO	97.685.914	97.710.980
1. 7. 2	INTERVENTI	118.882.060	118.882.060
1. 7. 6	INVESTIMENTI	278.965	278.965
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	273.064.972	272.664.972
	2.1 Indirizzo politico (32.2)	12.720.615	12.720.615
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	12.689.111	12.689.111
2. 1. 6	INVESTIMENTI	31.504	31.504
	2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	260.344.357	259.944.357
2. 2. 1	FUNZIONAMENTO	254.420.427	254.020.427

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

060/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
2. 2. 6	INVESTIMENTI	5.923.930	5.923.930
	3 Fondi da ripartire (33)	95.549.217	95.549.217
	3.1 Fondi da assegnare (33.1)	95.549.217	95.549.217
3. 1. 1	FUNZIONAMENTO	46.714.905	46.714.905
3. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	48.834.312	48.834.312
	TOTALE	2.546.132.449	2.587.917.347

060/ 554/ 1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO (4)	2.177.518.260	2.219.703.158
<i>Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali (4.1)</i>	5.003.436	5.003.436
<i>Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2)</i>	766.129.090	766.129.090
<i>Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4)</i>	70.792.248	70.792.248
<i>Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)</i>	994.819.731	1.036.752.243
<i>Integrazione europea (4.7)</i>	13.032.391	13.259.711
<i>Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8)</i>	110.894.425	110.894.425
<i>Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero (4.9)</i>	216.846.939	216.872.065
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	273.064.972	272.664.972
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	12.720.615	12.720.615
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	260.344.357	259.944.357
FONDI DA RIPARTIRE (33)	95.549.217	95.549.217
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	95.549.217	95.549.217

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(IN EURO)

06C/008/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	2.538.753.446	2.580.538.344
FUNZIONAMENTO	1.030.000.305	1.029.852.691
INTERVENTI	1.459.918.829	1.507.851.341
ONERI COMUNI D. PARTE CORRENTE	48.834.312	48.834.312
Spese in conto capitale	7.379.003	7.379.003
INVESTIMENTI	7.379.003	7.379.003
TOTALE	2.546.132.449	2.587.917.347

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

061 /502/ 1

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

U.P.B.	Missione Programma Titolo	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.785.457	2.785.457
	1.1 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2)	2.785.457	2.785.457
1.1.1	Entrate correnti	2.785.457	2.785.457
	TOTALE	2.785.457	2.785.457

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

061 /506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.785.457	2.785.457
	1.1 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2)	2.785.457	2.785.457
1.1.1	FUNZIONAMENTO	2.504.244	2.504.244
1.1.2	INTERVENTI	265.719	265.719
1.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1.1.6	INVESTIMENTI	15.494	15.494
	TOTALE	2.785.457	2.785.457

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO (4)	2.785.457	2.785.457
<i>Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali (4.2)</i>	2.785.457	2.785.457

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

(IN EURO)

061/308/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	2.769.963	2.769.963
FUNZIONAMENTO	2.504.244	2.504.244
INTERVENTI	265.719	265.719
ONERI COMUNI LE PARTI CORRENTE	<<	<<
Spese in conto capitale	15.494	15.494
INVESTIMENTI	15.494	15.494
TOTALE	2.785.457	2.785.457

061/090/1
TABELLA N. 3

ANALISI PER CATEGORIA DELLA MASSA ACQUISIBILE E DEGLI INCASSI PER L'ANNO 2008
(migliaia di euro)

CATEGORIE	RESIDUI PRESUNTUALI 1 GENNAIO 2008	PREVISIONI DI COMPETENZA 2008	MASSE ACQUISIBILI	PREVISIONI DI CASSA	COEFFICIENTE DI REALIZZAZIONE
ENTRATE	<<	2.780	2.780	2.780	100,00%
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	<<	5	5	5	100,00%
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	<<	2.785	2.785	2.785	100,00%
TOTALE					

061/094/1
TABELLA N. 5

ANALISI PER CATEGORIA DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE PER IL TRIENNIO 2008 - 2010 (MILIONI DI EURO)			
CATEGORIE	2008	2009	2010
ENTRATE			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	<<<	<<<	<<<
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	3	3	3
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE			
TOTALE	3	3	3

TABELLA N.7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

070/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Istruzione scolastica (22)	41.463.467.322	41.522.295.761
	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)	425.269.905	430.642.545
1.1.1	FUNZIONAMENTO	305.485.499	305.824.987
1.1.2	INTERVENTI	1.921.706	1.921.706
1.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1.1.6	INVESTIMENTI	117.862.700	122.895.852

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

070/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1.2 Istruzione prescolastica (22.2)	4.169.893.492	4.175.248.079
1. 2. 1	FUNZIONAMENTO	4.168.983.610	4.174.277.984
1. 2. 2	INTERVENTI	440.193	500.129
1. 2. 6	INVESTIMENTI	469.689	469.966
	1.3 Istruzione elementare (22.3)	12.511.815.349	12.528.934.882
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	12.507.509.510	12.523.305.693

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

070/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 3. 2	INTERVENTI	1.820.627	3.144.427
1. 3. 6	INVESTIMENTI	2.485.212	2.484.762
	1.4 Istruzione secondaria inferiore (22.4)	9.680.516.143	9.691.453.244
1. 4. 1	FUNZIONAMENTO	9.677.843.421	9.688.780.522
1. 4. 2	INTERVENTI	1.217.020	1.217.020

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

070/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 4. 6	INVESTIMENTI	1.455.702	1.455.702
	1.5 Istruzione secondaria superiore (22.5)	14.131.238.671	14.147.509.916
1. 5. 1	FUNZIONAMENTO	14.124.227.545	14.140.498.732
1. 5. 2	INTERVENTI	5.981.255	5.981.313
1. 5. 6	INVESTIMENTI	1.029.871	1.029.871

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

070/ 506/ 5

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1.6 Istruzione post secondaria (22.6)	1.254.626	2.503.626
1. 6. 1	FUNZIONAMENTO	1.194.009	1.194.009
1. 6. 2	INTERVENTI	45.546	1.294.546
1. 6. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1. 6. 6	INVESTIMENTI	15.071	15.071
	1.7 Istruzione degli adulti (22.7)	631.526	588.032
1. 7. 1	FUNZIONAMENTO	604.487	560.993
1. 7. 2	INTERVENTI	19.520	19.520
1. 7. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

070/ 506/ 6

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 7. 6	INVESTIMENTI	7.519	7.519
	1.8 Diritto allo studio, condizione studentesca (22.8)	7.529.193	10.097.020
1. 8. 1	FUNZIONAMENTO	6.450.210	6.418.037
1. 8. 2	INTERVENTI	1.032.914	3.632.914
1. 8. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1. 8. 6	INVESTIMENTI	46.069	46.069
	1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	535.318.417	535.318.417
1. 9. 2	INTERVENTI	535.318.417	535.318.417
	2 Ricerca e innovazione (17)	8.529.284	8.529.284
	2.1 Ricerca per la didattica (17.16)	8.529.284	8.529.284
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	5.571.284	5.541.284

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

070/ 506/ 7

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
2.1.2	INTERVENTI	2.988.000	2.988.000
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	5.959.286	5.993.088
	3.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)	5.959.286	5.993.088
3.1.1	FUNZIONAMENTO	5.336.622	5.370.424
3.1.2	INTERVENTI	583.143	583.143
3.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
3.1.6	INVESTIMENTI	39.521	39.521
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	91.109.101	100.443.615
	4.1 Indirizzo politico (32.2)	11.270.799	11.270.799
4.1.1	FUNZIONAMENTO	11.140.889	11.140.889
4.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	517	517
4.1.6	INVESTIMENTI	129.393	129.393

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

070/ 506/ 8

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	<i>4.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	79.838.302	89.172.816
4. 2. 1	FUNZIONAMENTO	79.654.779	88.489.293
4. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
4. 2. 6	INVESTIMENTI	183.523	683.523
	5 Fondi da ripartire (33)	888.545.567	895.368.165
	<i>5.1 Fondi da assegnare (33.1)</i>	888.545.567	895.368.165
5. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	885.907.567	892.730.165
5. 1. 6	INVESTIMENTI	2.638.000	2.638.000
	TOTALE	42.457.610.560	42.532.629.913

070/ 554/ 1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO (4)	5.959.286	5.993.088
<i>Cooperazione in materia culturale (4.5)</i>	5.959.286	5.993.088
RICERCA E INNOVAZIONE (17)	8.529.284	8.529.284
<i>Ricerca per la didattica (17.16)</i>	8.529.284	8.529.284
ISTRUZIONE SCOLASTICA (22)	41.463.467.322	41.522.295.761
<i>Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)</i>	425.269.905	430.642.545
<i>Istruzione prescolastica (22.2)</i>	4.169.893.492	4.175.248.079
<i>Istruzione elementare (22.3)</i>	12.511.815.349	12.528.934.882
<i>Istruzione secondaria inferiore (22.4)</i>	9.680.516.143	9.691.453.244
<i>Istruzione secondaria superiore (22.5)</i>	14.131.238.671	14.147.509.916
<i>Istruzione post secondaria (22.6)</i>	1.254.626	2.503.626
<i>Istruzione degli adulti (22.7)</i>	631.526	588.032
<i>Diritto allo studio, condizione studentesca (22.8)</i>	7.529.193	10.097.020
<i>Istituzioni scolastiche non statali (22.9)</i>	535.318.417	535.318.417
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	91.109.101	100.443.615
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	11.270.799	11.270.799

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	79.838.302	89.172.816
FONDI DA RIPARTIRE (33)	888.545.567	895.368.165
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	888.545.567	895.368.165

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(IN EURO)

07C/308/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	42.331.248.290	42.400.734.664
FUNZIONAMENTO	40.893.971.965	40.951.402.847
INTERVENTI	551.368.341	556.601.135
ONERI COMUNI LE PARTI CORRENTE	885.908.084	892.730.682
Spese in conto capitale	126.362.270	131.895.249
INVESTIMENTI	126.362.270	131.895.249
TOTALE	42.457.610.560	42.532.629.913

TABELLA N.8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

080/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	352.036.731	352.255.234
	1.1 Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2.1)	352.036.731	352.255.234
1. 1. 1	FUNZIONAMENTO	350.069.428	350.069.428
1. 1. 2	INTERVENTI	8.218	8.218
1. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1. 1. 6	INVESTIMENTI	1.959.085	2.177.588
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	14.457.399.281	14.533.126.961
	2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)	27.903.730	27.903.730
2. 2. 1	FUNZIONAMENTO	25.862.460	25.862.460
2. 2. 2	INTERVENTI	38.215	38.215
2. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
2. 2. 6	INVESTIMENTI	2.003.055	2.003.055

MINISTERO DELL'INTERNO

080/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	2.3 Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali (3.3)	14.429.495.551	14.505.223.231
2.3.1	FUNZIONAMENTO	8.134.331	8.134.331
2.3.2	INTERVENTI	10.841.606.686	10.851.606.686
2.3.6	INVESTIMENTI	3.579.754.534	3.645.482.214
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.322.508.696	7.400.337.757
	3.1 Contrasto al crimine (7.1)	2.273.326.938	2.301.589.253
3.1.1	FUNZIONAMENTO	2.101.377.746	2.111.308.061
3.1.2	INTERVENTI	61.875.400	61.875.400
3.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	188.744	188.744
3.1.6	INVESTIMENTI	109.885.048	128.217.048
	3.2 Pubblica sicurezza (7.2)	2.144.147.098	2.170.324.452
3.2.1	FUNZIONAMENTO	2.034.770.571	2.034.770.571
3.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	188.741	188.741

MINISTERO DELL'INTERNO

080/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
3. 2. 6	INVESTIMENTI	109.187.786	133.365.140
	3.3 Prevenzione generale e controllo del territorio (7.3)	2.905.034.660	2.927.458.387
3. 3. 1	FUNZIONAMENTO	2.672.749.188	2.674.585.915
3. 3. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	34.751.781	34.751.781
3. 3. 6	INVESTIMENTI	197.533.691	218.120.691
	3.4 Sicurezza democratica (7.4)	<<	965.665
3. 4. 2	INTERVENTI	<<	965.665
	4 Soccorso civile (8)	1.735.885.406	1.737.972.059
	4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	11.558.147	12.258.147
4. 1. 1	FUNZIONAMENTO	5.481.255	5.481.255
4. 1. 2	INTERVENTI	3.234.000	3.234.000
4. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO

080/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
4. 1. 6	INVESTIMENTI	2.842.892	3.542.892
	4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	1.724.327.259	1.725.713.912
4. 2. 1	FUNZIONAMENTO	1.636.103.471	1.636.103.471
4. 2. 2	INTERVENTI	210.583	210.583
4. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.225.042	1.225.042
4. 2. 6	INVESTIMENTI	86.788.163	88.174.816
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	386.932.411	393.586.323
	5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)	309.402.468	316.056.380
5. 1. 1	FUNZIONAMENTO	18.279.276	18.279.276
5. 1. 2	INTERVENTI	281.458.629	281.458.629
5. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.400.000	2.400.000
5. 1. 6	INVESTIMENTI	7.264.563	13.918.475

MINISTERO DELL'INTERNO

080/ 506/ 5

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	5.2 Gestione flussi migratori (27.3)	72.269.963	72.269.963
5. 2. 1	FUNZIONAMENTO	65.856.126	65.856.126
5. 2. 2	INTERVENTI	1.600.000	1.600.000
5. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	600.000	600.000
5. 2. 6	INVESTIMENTI	4.213.837	4.213.837
	5.3 Rapporti con le confessioni religiose (27.5)	5.259.980	5.259.980
5. 3. 1	FUNZIONAMENTO	5.202.505	5.202.505
5. 3. 6	INVESTIMENTI	57.475	57.475
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	552.789.495	557.723.272
	6.1 Indirizzo politico (32.2)	29.856.063	29.856.063
6. 1. 1	FUNZIONAMENTO	29.723.463	29.723.463
6. 1. 6	INVESTIMENTI	132.600	132.600

MINISTERO DELL'INTERNO

080/ 506/ 6

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	<i>6.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	522.933.432	527.867.209
6. 2. 1	FUNZIONAMENTO	513.834.000	513.834.000
6. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
6. 2. 6	INVESTIMENTI	9.099.432	14.033.209
	7 Fondi da ripartire (33)	448.707.447	448.707.447
	<i>7.1 Fondi da assegnare (33.1)</i>	448.707.447	448.707.447
7. 1. 1	FUNZIONAMENTO	10.000.000	10.000.000
7. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	438.707.447	438.707.447
	TOTALE	25.256.259.467	25.423.709.053

080/ 554/ 1

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO (2)	352.036.731	352.255.234
<i>Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2.1)</i>	352.036.731	352.255.234
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI (3)	14.457.399.281	14.533.126.961
<i>Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)</i>	27.903.730	27.903.730
<i>Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali (3.3)</i>	14.429.495.551	14.505.223.231
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (7)	7.322.508.696	7.400.337.757
<i>Contrasto al crimine (7.1)</i>	2.273.326.938	2.301.589.253
<i>Pubblica sicurezza (7.2)</i>	2.144.147.098	2.170.324.452
<i>Prevenzione generale e controllo del territorio (7.3)</i>	2.905.034.660	2.927.453.367
<i>Sicurezza democratica (7.4)</i>	<<	965.665
SOCCORSO CIVILE (8)	1.735.885.406	1.737.972.059
<i>Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)</i>	11.558.147	12.258.147
<i>Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)</i>	1.724.327.259	1.725.713.912
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI (27)	386.932.411	393.586.323
<i>Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)</i>	309.402.468	316.056.360

MINISTERO DELL'INTERNO

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
<i>Gestione flussi migratori (27.3)</i>	72.269.963	72.269.963
<i>Rapporti con le confessioni religiose (27.5)</i>	5.259.980	5.259.980
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	552.789.495	557.723.272
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	29.856.063	29.856.063
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	522.933.432	527.867.209
FONDI DA RIPARTIRE (33)	448.707.447	448.707.447
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	448.707.447	448.707.447

MINISTERO DELL'INTERNO

(IN EURO)

08C/308/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	21.145.537.306	21.168.270.013
FUNZIONAMENTO	9.477.443.820	9.489.210.862
INTERVENTI	11.190.031.731	11.200.997.396
ONERI COMUNI DA PARTE CORRENTE	478.061.755	478.061.755
Spese in conto capitale	4.110.722.161	4.255.439.040
INVESTIMENTI	4.110.722.161	4.255.439.040
TOTALE	25.256.259.467	25.423.709.053

080/510/1

ELENCO N.1

UNITA' PREVISIONALE DI BASE E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE, LEGGE 22/12/69, N.1001

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine (7.1)

3.1.1 - FUNZIONAMENTO
2520, 2535, 2551, 2553, 2557, 2566, 2629

3.2 Pubblica sicurezza (7.2)

3.2.1 - FUNZIONAMENTO
2584, 2624, 2679, 2705, 2731, 2816

3.3 Prevenzione generale e controllo del territorio (7.3)

3.3.1 - FUNZIONAMENTO
2524, 2536, 2552, 2554, 2558, 2567, 2613, 2721

FONDO EDIFICI DI CULTO

084 /502/ 1

FONDO EDIFICI DI CULTO

U.P.B.	Missione Programma Titolo	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
	1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	16.381.599	17.023.899
	1.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.5)	16.381.599	17.023.899
1.1.1	Entrate correnti	6.381.599	7.023.899
1.1.2	Entrate in conto capitale	10.000.000	10.000.000
	TOTALE	16.381.599	17.023.899

FONDO EDIFICI DI CULTO

(IN EURO)

084/004/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Entrate correnti	6.381.599	7.023.899
Entrate in conto capitale	10.000.000	10.000.000
TOTALE	16.381.599	17.023.899

FONDO EDIFICI DI CULTO

084 /506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
	1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	16.381.599	20.783.656
	1.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.5)	16.381.599	20.783.656
1.1.1	FUNZIONAMENTO	915.099	1.108.156
1.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	29.500	29.500
1.1.6	INVESTIMENTI	15.437.000	19.646.000
	TOTALE	16.381.599	20.783.656

FONDO EDIFICI DI CULTO

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI (27)	16.381.599	20.783.656
<i>Rapporti con le confessioni religiose (27.5)</i>	16.381.599	20.783.656

FONDO EDIFICI DI CULTO

(IN EURO)

084/308/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	944.599	1.137.656
FUNZIONAMENTO	915.399	1.108.156
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	29.500	29.500
Spese in conto capitale	15.437.000	19.646.000
INVESTIMENTI	15.437.000	19.646.000
TOTALE	16.381.599	20.783.656

084/090/1

TABELLA N. 3

ANALISI PER CATEGORIA DELLA MASSA ACQUISIBILE E DEGLI INCASSI PER L'ANNO 2008
(migliaia di euro)

CATEGORIE	RESIDUI PRESUNTUALI 1 GENNAIO 2008	PREVISIONI DI COMPETENZA 2008	MASSE ACQUISIBILI	PREVISIONI DI CASSA	COEFFICIENTE DI REALIZZAZIONE
ENTRATE					
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	<<	1.808	1.808	1.808	100,00%
CATEGORIA III - REDDITI	2.397	4.509	6.906	5.152	74,61%
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	12	35	47	34	72,37%
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	<<	30	30	30	100,00%
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	<<	10.000	10.000	10.000	100,00%
TOTALE	2.409	16.382	18.790	17.024	90,60%

084/C94/1
TABELLA N. 5

ANALISI PER CATEGORIA DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE PER IL TRIENNIO 2008 - 2010
(MILIONI DI EURO)

CATEGORIE	2008	2009	2010
ENTRATE			
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	2	<<	<<
CATEGORIA III - REDDITI	5	<<	<<
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE		<<	<<
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI		<<	<<
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	10	<<	<<
TOTALE	16	<<	<<

084/096/1
TABELLA N. 6

ANALISI PER CATEGORIA DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE SPESE PER IL TRIENNIO 2008 - 2010
(MILIONI DI EURO)

CATEGORIE	2008	2009	2010
SPESE			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		<<	<<
CONSUMI INTERMEDI	<<	<<	<<
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		<<	<<
RISORSE PROPRIE CEE		<<	<<
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	15	<<	<<
CATEGORIA XV - SOMME NON ATTRIBUIBILI		<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	<<	<<
TOTALE	16	<<	<<

084/510/1

ELENCO N.1

SPESE OBBLIGATORIE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA ART. 7 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468

1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.5)

- 1.1.1 - FUNZIONAMENTO
160, 165, 351, 402
- 1.1.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
137, 243

TABELLA N.9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.470.956.810	1.759.740.763
	1.1 Conservazione dell'assetto idrogeologico (18.1)	432.570.412	471.963.228
1. 1. 1	FUNZIONAMENTO	20.085.899	20.091.899
1. 1. 2	INTERVENTI	15.367.337	15.367.337
1. 1. 6	INVESTIMENTI	397.117.176	436.503.992
1. 1. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
	1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)	516.767.767	657.192.997
1. 2. 1	FUNZIONAMENTO	19.036.120	23.247.878
1. 2. 2	INTERVENTI	36.485.875	42.216.875
1. 2. 6	INVESTIMENTI	461.245.772	591.728.244
1. 2. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1.3 Sviluppo sostenibile (18.5)	295.618.679	351.001.057
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	3.583.783	3.583.783
1. 3. 2	INTERVENTI	82.154.989	82.154.989
1. 3. 6	INVESTIMENTI	209.879.907	265.262.285
	1.4 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue (18.6)	2.775.221	33.276.003
1. 4. 1	FUNZIONAMENTO	2.727.281	3.028.063
1. 4. 6	INVESTIMENTI	47.940	30.247.940
1. 4. 8	ORDINI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
	1.5 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)	202.305.104	225.237.106
1. 5. 1	FUNZIONAMENTO	9.169.800	9.458.802
1. 5. 2	INTERVENTI	112.871.563	118.154.563
1. 5. 6	INVESTIMENTI	80.263.741	97.623.741

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	20.919.427	21.070.372
1. 6. 1	FUNZIONAMENTO	13.716.300	13.866.845
1. 6. 2	INTERVENTI	1.964.567	1.964.567
1. 6. 6	INVESTIMENTI	5.238.560	5.238.960
	2 Ricerca e innovazione (17)	115.429.453	160.035.830
	2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)	115.429.453	160.035.830
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	673.667	673.667
2. 1. 2	INTERVENTI	56.698.342	57.356.342
2. 1. 6	INVESTIMENTI	58.057.444	102.005.821
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	25.903.591	31.913.656
	3.1 Indirizzo politico (32.2)	15.591.680	14.981.745
3. 1. 1	FUNZIONAMENTO	15.541.146	14.931.211

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
3. 2. 6	INVESTIMENTI	50.534	50.534
	3.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	10.311.911	16.931.911
3. 2. 1	FUNZIONAMENTO	9.427.586	9.447.586
3. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
3. 2. 6	INVESTIMENTI	884.325	7.484.325
	4 Fondi da ripartire (33)	37.114.390	37.114.390
	4.1 Fondi da assegnare (33.1)	37.114.390	37.114.390
4. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	37.114.390	37.114.390
	TOTALE	1.649.404.044	1.988.804.639

090/ 554/ 1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
RICERCA E INNOVAZIONE (17)	115.429.453	160.035.830
<i>Ricerca in materia ambientale (17.3)</i>	115.429.453	160.035.830
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (18)	1.470.956.610	1.759.740.763
<i>Conservazione dell'assetto idrogeologico (18.1)</i>	432.570.412	471.963.228
<i>Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)</i>	516.757.767	657.192.997
<i>Sviluppo sostenibile (18.5)</i>	295.618.679	351.001.057
<i>Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue (18.6)</i>	2.775.221	33.276.003
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)</i>	262.305.104	225.237.166
<i>Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)</i>	20.919.427	21.070.372
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	25.903.592	31.913.656
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	15.591.680	14.981.745
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	10.311.911	16.931.911
FONDI DA RIPARTIRE (33)	37.114.390	37.114.390
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	37.114.390	37.114.390

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(IN EURO)

09C/008/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	436.618.645	452.658.797
FUNZIONAMENTO	93.961.582	98.329.734
INTERVENTI	305.542.673	317.214.673
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	37.114.390	37.114.390
Spese in conto capitale	1.212.785.399	1.536.145.842
INVESTIMENTI	1.212.785.399	1.536.145.842
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
TOTALE	1.649.404.044	1.988.804.639

TABELLA N.10
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

100/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	2.453.125.094	2.717.520.491
	1.1 Edilizia statale (14.1)	340.981.080	459.886.361
1. 1. 1	FUNZIONAMENTO	66.969.274	66.979.216
1. 1. 2	INTERVENTI	5.000.000	5.000.000
1. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	955.209	955.209
1. 1. 6	INVESTIMENTI	268.056.597	379.891.495
1. 1. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	7.060.441
	1.3 Opere strategiche (14.3)	1.200.510.896	1.200.510.896
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	4.000.000	4.000.000
1. 3. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.196.510.896	1.196.510.896
	1.4 Sistemi ferroviari locali (14.4)	71.751.000	90.916.653
1. 4. 2	INTERVENTI	<<	1.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

100/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 4. 6	INVESTIMENTI	71.751.000	89.916.653
	1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	181.550.323	234.437.820
1. 5. 1	FUNZIONAMENTO	12.289.439	12.886.492
1. 5. 2	INTERVENTI	4.000.000	4.000.000
1. 5. 6	INVESTIMENTI	165.261.084	217.551.328
	1.6 Sistemi portuali ed aeroportuali (14.6)	320.115.790	356.070.109
1. 6. 2	INTERVENTI	1.802.129	1.802.129
1. 6. 6	INVESTIMENTI	318.313.661	354.267.980
	1.7 Sistemi stradali e autostradali (14.7)	321.494.658	357.714.674
1. 7. 1	FUNZIONAMENTO	2.991.247	2.993.146
1. 7. 6	INVESTIMENTI	318.503.411	354.721.528

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

100/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1.8 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture (14.9)	16.721.247	17.983.978
1. 8. 1	FUNZIONAMENTO	8.964.356	8.965.705
1. 8. 6	INVESTIMENTI	7.756.791	9.018.273
	2 Casa e assetto urbanistico (19)	934.874.807	1.135.581.051
	2.2 Politiche abitative (19.2)	499.011.567	569.032.916
2. 2. 1	FUNZIONAMENTO	77.789	79.138
2. 2. 2	INTERVENTI	427.546.694	427.566.694
2. 2. 6	INVESTIMENTI	71.387.084	141.387.084
	2.3 Politiche urbane e territoriali (19.3)	435.863.240	566.558.135
2. 3. 1	FUNZIONAMENTO	19.887.676	19.887.676
2. 3. 6	INVESTIMENTI	415.975.564	546.670.459

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

100/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	35.824.901	38.815.719
	3.1 Indirizzo politico (32.2)	10.172.060	9.975.720
3.1.1	FUNZIONAMENTO	10.117.359	9.921.019
3.1.6	INVESTIMENTI	54.701	54.701
	3.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	25.652.841	28.839.999
3.2.1	FUNZIONAMENTO	20.205.549	20.412.796
3.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	3.078.000
3.2.6	INVESTIMENTI	5.447.292	5.349.203
	4 Fondi da ripartire (33)	51.499.899	44.499.899
	4.1 Fondi da assegnare (33.1)	51.499.899	44.499.899
4.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	32.499.899	25.499.899
4.1.6	INVESTIMENTI	19.000.000	19.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

100/ 506/ 5

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	TOTALE	3.475.324.701	3.936.427.160

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA (14)	2.453.125.094	2.717.520.491
<i>Edilizia statale (14.1)</i>	340.981.080	459.886.361
<i>Opere strategiche (14.3)</i>	1.200.510.896	1.200.510.896
<i>Sistemi ferroviari locali (14.4)</i>	71.751.000	90.916.653
<i>Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)</i>	181.550.523	236.437.820
<i>Sistemi portuali ed aeroportuali (14.6)</i>	320.115.790	356.070.109
<i>Sistemi stradali e autostradali (14.7)</i>	321.494.658	357.714.674
<i>Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture (14.9)</i>	16.721.147	17.983.978
CASA E ASSETTO URBANISTICO (19)	934.874.807	1.135.591.051
<i>Politiche abitative (19.2)</i>	499.011.567	569.032.916
<i>Politiche urbane e territoriali (19.3)</i>	435.863.240	566.558.135
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	35.024.901	39.015.719
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	10.172.060	9.975.720
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	25.652.841	28.839.999
FONDI DA RIPARTIRE (33)	51.499.899	44.499.899
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	51.499.899	44.499.899

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

(IN EURO)

10C/308/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	617.306.620	615.027.119
FUNZIONAMENTO	145.502.689	146.125.188
INTERVENTI	438.348.823	439.368.823
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	33.455.108	29.533.108
Spese in conto capitale	2.858.018.381	3.321.400.341
INVESTIMENTI	1.661.507.185	2.117.828.704
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.196.510.896	1.203.571.337
TOTALE	3.475.324.701	3.936.427.160

TABELLA N.11
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

110/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Comunicazioni (15)	277.916.434	283.582.323
	1.1 Radiodiffusione sonora e televisiva (15.1)	227.382.035	232.823.028
1.1.1	FUNZIONAMENTO	3.006.854	3.104.845
1.1.2	INTERVENTI	164.018.384	164.018.384
1.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1.1.6	INVESTIMENTI	60.356.797	63.699.799
	1.2 Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche (15.2)	47.613.610	47.796.245
1.2.1	FUNZIONAMENTO	10.197.242	10.379.877
1.2.2	INTERVENTI	5.760.468	5.760.468
1.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1.2.6	INVESTIMENTI	31.655.900	31.655.900

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

110/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 2. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
	1.3 Servizi postali e telefonici (15.3)	2.920.789	2.963.050
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	2.161.789	2.204.050
1. 3. 2	INTERVENTI	750.000	750.000
1. 3. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1. 3. 6	INVESTIMENTI	9.000	9.000
1. 3. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
	2 Ricerca e innovazione (17)	8.356.350	10.544.034
	2.1 Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato (17.1)	8.356.350	10.544.034
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	3.137.202	3.201.043
2. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
2. 1. 6	INVESTIMENTI	5.219.348	7.342.991

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

110/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
2.1.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
	3 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	870.278	2.540.409
	3.1 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)	870.278	2.540.409
3.1.1	FUNZIONAMENTO	599.476	610.903
3.1.2	INTERVENTI	37.189	37.189
3.1.6	INVESTIMENTI	233.613	1.892.317
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	57.523.494	58.118.734
	4.1 Indirizzo politico (32.2)	8.199.172	8.199.172
4.1.1	FUNZIONAMENTO	8.156.450	8.156.450
4.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
4.1.6	INVESTIMENTI	42.722	42.722
4.1.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

110/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	<i>4.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	49.324.322	49.919.562
4. 2. 1	FUNZIONAMENTO	47.796.322	48.391.562
4. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENCE	<<	<<
4. 2. 6	INVESTIMENTI	1.528.000	1.528.000
4. 2. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
	5 Fondi da ripartire (33)	5.925.833	5.925.833
	5.1 Fondi da assegnare (33.1)	5.925.833	5.925.833
5. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENCE	5.925.833	5.925.833
	TOTALE	350.592.589	360.711.333

110/ 554/ 1

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
COMUNICAZIONI (15)	277.916.434	283.582.323
<i>Radiodiffusione sonora e televisiva (15.1)</i>	227.382.035	232.823.028
<i>Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche (15.2)</i>	47.613.610	47.796.245
<i>Servizi postali e telefonici (15.3)</i>	2.920.789	2.963.050
RICERCA E INNOVAZIONE (17)	8.356.550	10.544.034
<i>Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato (17.1)</i>	8.356.550	10.544.034
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (18)	870.278	2.540.469
<i>Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)</i>	870.278	2.540.469
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	57.523.494	59.118.734
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	8.199.172	8.199.172
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	49.324.322	49.919.562
FONDI DA RIPARTIRE (33)	5.925.833	5.925.833
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	5.925.833	5.925.833

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

(IN EURO)

11C/008/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	251.547.209	252.540.604
FUNZIONAMENTO	75.055.335	76.048.730
INTERVENTI	170.566.341	170.566.341
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.925.933	5.925.933
Spese in conto capitale	99.045.380	108.170.729
INVESTIMENTI	99.045.380	108.170.729
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
TOTALE	350.592.589	360.711.333

TABELLA N.12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

120/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	18.021.871.891	18.027.537.322
	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	5.293.135.191	5.293.135.191
1. 1. 1	FUNZIONAMENTO	5.284.019.382	5.284.019.382
1. 1. 6	INVESTIMENTI	9.115.809	9.115.809
	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	4.063.460.363	4.063.460.363
1. 2. 1	FUNZIONAMENTO	4.057.408.846	4.057.408.846
1. 2. 6	INVESTIMENTI	6.051.517	6.051.517
	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	1.573.007.587	1.573.007.587
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	1.571.587.174	1.571.587.174
1. 3. 6	INVESTIMENTI	1.420.413	1.420.413
	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.233.246.722	2.233.782.042
1. 4. 1	FUNZIONAMENTO	2.226.089.986	2.226.625.306
1. 4. 6	INVESTIMENTI	7.156.736	7.156.736

MINISTERO DELLA DIFESA

120/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)	379.643.919	379.672.299
1. 5. 1	FUNZIONAMENTO	8.390.470	8.418.645
1. 5. 2	INTERVENTI	116.947.837	116.948.342
1. 5. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	230.800.000	230.800.000
1. 5. 6	INVESTIMENTI	23.505.612	23.505.612
	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	4.479.378.109	4.479.479.840
1. 6. 1	FUNZIONAMENTO	2.401.765.292	2.401.775.445
1. 6. 2	INTERVENTI	185.318.149	185.318.149
1. 6. 6	INVESTIMENTI	1.892.294.668	1.892.386.246
	1.7 Sicurezza militare (5.7)	<<	5.000.000
1. 7. 2	INTERVENTI	<<	5.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA

120/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	2 Ricerca e innovazione (17)	59.000.000	59.300.000
	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)	59.000.000	59.300.000
2. 1. 6	INVESTIMENTI	59.000.000	59.300.000
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	77.037.183	77.037.183
	3.1 Indirizzo politico (32.2)	19.687.971	19.687.971
3. 1. 1	FUNZIONAMENTO	19.616.557	19.616.557
3. 1. 6	INVESTIMENTI	71.414	71.414
	3.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	57.349.212	57.349.212
3. 2. 1	FUNZIONAMENTO	56.272.014	56.272.014
3. 2. 6	INVESTIMENTI	1.077.198	1.077.198
	4 Fondi da ripartire (33)	2.974.490.994	2.974.498.476
	4.1 Fondi da assegnare (33.1)	2.974.490.994	2.974.498.476
4. 1. 1	FUNZIONAMENTO	35.461.090	35.461.090

MINISTERO DELLA DIFESA

120/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
4.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.359.029.904	1.359.037.386
4.1.6	INVESTIMENTI	1.580.000.000	1.580.000.000
	TOTALE	21.132.400.068	21.136.372.981

120/ 554/ 1

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (5)	18.021.871.892	18.027.537.322
<i>Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)</i>	5.293.135.191	5.293.135.191
<i>Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)</i>	4.063.460.363	4.063.460.363
<i>Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)</i>	1.573.007.587	1.573.007.587
<i>Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)</i>	2.233.246.722	2.233.782.042
<i>Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)</i>	379.643.919	379.672.299
<i>Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)</i>	4.479.378.109	4.479.479.840
<i>Sicurezza militare (5.7)</i>	<<	5.000.000
RICERCA E INNOVAZIONE (17)	59.000.000	59.300.000
<i>Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)</i>	59.000.000	59.300.000
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	77.037.183	77.037.183
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	19.687.971	19.687.971
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	57.349.212	57.349.212
FONDI DA RIPARTIRE (33)	2.974.490.994	2.974.498.476
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	2.974.490.994	2.974.498.476

MINISTERO DELLA DIFESA

(IN EURO)

12C/008/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	17.552.706.701	17.558.288.036
FUNZIONAMENTO	15.660.610.811	15.661.184.459
INTERVENTI	302.265.986	307.266.191
ONERI COMUNI D. PARTE CORRENTE	1.589.829.904	1.589.837.386
Spese in conto capitale	3.579.693.367	3.580.084.945
INVESTIMENTI	3.579.693.367	3.580.084.945
TOTALE	21.132.400.068	21.138.372.981

120/510/1

ELENCO N.1

UNITA' PREVISIONALE DI BASE E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE ISCRITTO NELL'AMBITO DELL'UNITA' PREVISIONALE DI BASE "FUNZIONAMENTO" DEL PROGRAMMA "FONDI DA ASSEGNARE" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE" (CAPITOLO 112.)

<p>1 Difesa e sicurezza del territorio (5)</p> <p>1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)</p> <p>1.2.1 - FUNZIONAMENTO 4195, 4195, 4201, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267</p> <p>1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)</p> <p>1.3.1 - FUNZIONAMENTO 4322, 4315, 4321, 4326, 4341, 4344, 4361, 4383, 4392, 4399, 4405, 4408, 4410</p> <p>1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)</p> <p>1.4.1 - FUNZIONAMENTO 4462, 4465, 4471, 4491, 4493, 4510, 4512, 4536, 4537</p> <p>1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)</p> <p>1.5.1 - FUNZIONAMENTO 1205, 4464, 4468, 4475, 4476, 4477</p> <p>1.5.2 - INTERVENTI 1334, 1346, 1349</p>	<p>1.5.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 1389, 1392</p> <p>1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)</p> <p>1.6.1 - FUNZIONAMENTO 1201, 1204, 1207, 1208, 1209, 1212, 1237, 1232, 1254, 1255, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1282, 1294, 1301</p> <p>1.6.2 - INTERVENTI 1170, 1173</p> <p>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</p> <p>3.1 Indirizzo politico (32.2)</p> <p>3.1.1 - FUNZIONAMENTO 1009, 1013, 1030, 1031, 1040</p> <p>3.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</p> <p>3.2.1 - FUNZIONAMENTO 1099, 1100, 1104, 1107, 1115, 1117, 1128, 1132, 1134, 1137, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169</p>
---	--

120 / 512 / 1

ELENCO N.2

UNITA' PREVISIONALE DI BASE E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE ISCRITTO NELL'AMBITO DELL'UNITA' PREVISIONALE DI BASE "FUNZIONAMENTO" DEL PROGRAMMA "FONDI DA ASSEGNARE" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE" (CAPITOLO 4842)

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

1.1.1 - FUNZIONAMENTO
 4800, 4802, 4803, 4805, 4807, 4811, 4812, 4825, 4826,
 4843, 4850, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4875

TABELLA N.13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.145.123.021	1.531.794.413
	1.1 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (9.1)	998.601.925	1.324.204.832
1. 1. 1	FUNZIONAMENTO	43.192.728	58.527.142
1. 1. 2	INTERVENTI	207.154.363	218.760.471
1. 1. 6	INVESTIMENTI	748.254.834	1.044.273.859
1. 1. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	2.643.360
	1.2 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca (9.2)	79.612.014	98.556.078
1. 2. 1	FUNZIONAMENTO	6.353.895	6.743.895
1. 2. 2	INTERVENTI	59.867.101	71.389.283
1. 2. 6	INVESTIMENTI	13.391.018	20.422.900
	1.3 Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualita' dei prodotti tipici e biologici (9.4)	23.770.885	58.327.434
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	5.835.511	3.835.511
1. 3. 2	INTERVENTI	7.913.833	11.033.295

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 3. 6	INVESTIMENTI	10.021.541	41.458.628
	<i>1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)</i>	43.138.197	50.706.069
1. 4. 1	FUNZIONAMENTO	42.995.425	46.537.222
1. 4. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	30.987	30.987
1. 4. 6	INVESTIMENTI	111.785	4.097.354
1. 4. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	40.506
	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	167.833.798	169.008.801
	<i>2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)</i>	167.833.798	169.008.801
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	151.303.175	152.303.175
2. 1. 2	INTERVENTI	2.701.765	2.701.765
2. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	774.686	774.686
2. 1. 6	INVESTIMENTI	13.054.172	13.229.175

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	153.290.909	153.290.909
	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)	153.290.909	153.290.909
3.1.1	FUNZIONAMENTO	149.474.875	149.474.875
3.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	774.685	774.685
3.1.6	INVESTIMENTI	3.041.349	3.041.349
	4 Soccorso civile (8)	146.533.168	171.951.926
	4.1 Interventi per soccorsi (8.1)	146.533.168	171.951.926
4.1.1	FUNZIONAMENTO	99.676.794	99.676.794
4.1.2	INTERVENTI	20.300.000	23.280.681
4.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	516.457	516.457
4.1.6	INVESTIMENTI	26.039.917	46.477.994

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	16.372.470	16.381.316
	5.1 Indirizzo politico (32.2)	6.904.892	6.904.892
5.1.1	FUNZIONAMENTO	6.886.812	6.886.812
5.1.6	INVESTIMENTI	18.080	18.080
	5.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	9.467.578	9.476.424
5.2.1	FUNZIONAMENTO	8.179.850	8.188.696
5.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.260.155	1.260.155
5.2.6	INVESTIMENTI	27.573	27.573
	6 Fondi da ripartire (33)	125.136.813	125.136.813
	6.1 Fondi da assegnare (33.1)	125.136.813	125.136.813
6.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	12.830.786	12.830.786
6.1.6	INVESTIMENTI	112.306.027	112.306.027
	TOTALE	1.754.290.179	2.167.564.178

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (7)	153.290.909	153.290.909
<i>Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)</i>	153.290.909	153.290.909
SOCCORSO CIVILE (8)	146.533.168	171.951.926
<i>Interventi per soccorsi (8.1)</i>	146.533.168	171.951.926
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA (9)	1.145.123.021	1.531.794.413
<i>Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (9.1)</i>	998.601.925	1.324.204.832
<i>Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca (9.2)</i>	79.612.014	98.556.078
<i>Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualita' dei prodotti tipici e biologici (9.4)</i>	23.770.885	58.327.434
<i>Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)</i>	43.138.197	50.706.069
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (18)	167.833.798	169.008.801
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)</i>	167.833.798	169.008.801
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	16.372.470	16.381.316
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	6.904.892	6.904.892
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	9.467.578	9.476.424

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
FONDI DA RIPARTIRE (33)	125.136.813	125.136.813
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	125.136.813	125.136.813

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(IN EURO)

13C/308/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	828.023.883	879.527.373
FUNZIONAMENTO	513.899.365	534.174.122
INTERVENTI	297.937.062	329.165.495
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	16.187.756	16.187.756
Spese in conto capitale	926.266.296	1.288.036.805
INVESTIMENTI	926.266.296	1.285.352.939
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	2.683.866
TOTALE	1.754.290.179	2.167.564.178

TABELLA N.14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

140/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	1.645.924.382	1.892.516.125
	1.1 Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali (21.1)	79.853.037	119.553.037
1. 1. 1	FUNZIONAMENTO	608.749	608.749
1. 1. 2	INTERVENTI	53.435.288	53.535.288
1. 1. 6	INVESTIMENTI	25.809.000	65.409.000
	1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	636.140.638	704.280.703
1. 2. 1	FUNZIONAMENTO	27.681.484	27.987.906
1. 2. 2	INTERVENTI	434.290.363	443.990.363
1. 2. 6	INVESTIMENTI	174.168.791	232.302.434
	1.3 Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici (21.3)	642.648.390	742.349.317
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	418.586.830	420.791.702
1. 3. 2	INTERVENTI	33.182.884	38.182.884

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

140/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 3. 6	INVESTIMENTI	190.878.676	283.367.017
1. 3. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	7.714
	<i>1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria (21.4)</i>	279.828.728	318.879.479
1. 4. 1	FUNZIONAMENTO	249.659.944	251.366.479
1. 4. 2	INTERVENTI	2.453.228	4.094.142
1. 4. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	3.259
1. 4. 6	INVESTIMENTI	27.715.556	63.415.599
	<i>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)</i>	7.453.589	7.453.589
1. 5. 1	FUNZIONAMENTO	7.427.636	7.427.636
1. 5. 6	INVESTIMENTI	25.953	25.953

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

140/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	2 Ricerca e innovazione (17)	74.932.137	90.981.082
	2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	74.932.137	90.981.082
2.1.1	FUNZIONAMENTO	69.659.214	69.847.554
2.1.2	INTERVENTI	1.932.446	1.932.446
2.1.6	INVESTIMENTI	3.340.477	19.201.082
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	85.224.440	102.661.048
	3.1 Indirizzo politico (32.2)	9.385.587	9.514.576
3.1.1	FUNZIONAMENTO	9.240.095	9.369.384
3.1.6	INVESTIMENTI	145.492	145.492
	3.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	75.838.853	93.146.472
3.2.1	FUNZIONAMENTO	45.288.532	46.703.324

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

140/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
3. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
3. 2. 6	INVESTIMENTI	30.550.321	46.443.148
	4 Fondi da ripartire (33)	205.235.683	205.235.683
	4.1 Fondi da assegnare (33.1)	205.235.683	205.235.683
4. 1. 1	FUNZIONAMENTO	65.878.758	65.878.758
4. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	139.356.925	139.356.925
	5 Debito pubblico (34)	26.129.378	26.129.378
	5.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	7.830.781	7.830.781
5. 1. 2	INTERVENTI	7.830.781	7.830.781
	5.2 Rimborsi del debito statale (34.2)	18.298.597	18.298.597
5. 2. 9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	18.298.597	18.298.597
	TOTALE	2.037.446.020	2.317.523.316

140/ 554/ 1

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
RICERCA E INNOVAZIONE (17)	74.932.137	90.981.082
<i>Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4)</i>	74.932.137	90.981.082
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI (21)	1.645.924.382	1.892.516.125
<i>Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali (21.1)</i>	79.853.037	119.553.057
<i>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)</i>	636.140.638	704.280.703
<i>Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici (21.3)</i>	642.648.390	742.349.317
<i>Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria (21.4)</i>	279.828.728	318.879.479
<i>Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)</i>	7.453.589	7.453.589
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	85.224.440	102.661.048
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	9.385.587	9.514.576
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	75.838.853	93.146.472
FONDI DA RIPARTIRE (33)	205.235.683	205.235.683
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	205.235.683	205.235.683
DEBITO PUBBLICO (34)	26.129.378	26.129.378
<i>Oneri per il servizio del debito statale (34.1)</i>	7.830.781	7.830.781

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
<i>Rimborsi del debito statale (34.2)</i>	18.298.597	18.298.597

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(IN EURO)

14C/308/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	1.566.513.157	1.588.907.280
FUNZIONAMENTO	894.031.242	899.981.192
INTERVENTI	533.124.990	549.565.904
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	139.356.925	139.360.184
Spese in conto capitale	452.634.266	710.317.439
INVESTIMENTI	452.634.266	710.309.725
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	7.714
Rimborso passività finanziarie	18.298.597	18.298.597
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	18.298.597	18.298.597
TOTALE	2.037.446.020	2.317.523.316

TABELLA N.15

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

150/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Tutela della salute (20)	927.660.224	1.106.555.353
	1.1 Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana (20.1)	695.434.501	732.515.434
1. 1. 1	FUNZIONAMENTO	60.131.976	68.377.327
1. 1. 2	INTERVENTI	635.172.417	663.907.998
1. 1. 6	INVESTIMENTI	130.108	236.108
	1.2 Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria (20.2)	77.435.417	90.801.402
1. 2. 1	FUNZIONAMENTO	31.657.618	31.989.754
1. 2. 2	INTERVENTI	45.725.799	46.459.648
1. 2. 6	INVESTIMENTI	52.000	12.352.000
	1.3 Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza (20.3)	95.209.535	223.557.746
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	10.050.624	12.392.548
1. 3. 2	INTERVENTI	85.132.000	85.132.000

MINISTERO DELLA SALUTE

150/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 3. 6	INVESTIMENTI	26.911	126.033.198
	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	52.431.963	52.431.963
1. 4. 1	FUNZIONAMENTO	7.931.284	7.931.284
1. 4. 2	INTERVENTI	44.331.911	44.331.911
1. 4. 6	INVESTIMENTI	168.768	168.768
	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	7.148.808	7.248.808
1. 5. 1	FUNZIONAMENTO	6.887.937	6.987.937
1. 5. 2	INTERVENTI	260.871	260.871
	2 Ricerca e innovazione (17)	555.196.518	647.410.645
	2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.7)	555.196.518	634.040.645
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	5.765.720	6.884.490
2. 1. 2	INTERVENTI	540.900.937	585.626.294
2. 1. 6	INVESTIMENTI	8.529.861	41.529.861

MINISTERO DELLA SALUTE

150/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.8)	<<	13.370.000
2. 2. 2	INTERVENTI	<<	12.970.000
2. 2. 6	INVESTIMENTI	<<	400.000
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	65.585.972	65.617.972
	3.1 Indirizzo politico (32.2)	10.512.438	10.512.438
3. 1. 1	FUNZIONAMENTO	10.472.387	10.472.387
3. 1. 6	INVESTIMENTI	40.051	40.051
	3.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	55.073.534	55.105.534
3. 2. 1	FUNZIONAMENTO	54.257.714	54.289.714
3. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
3. 2. 6	INVESTIMENTI	815.820	815.820

MINISTERO DELLA SALUTE

150/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	4 Fondi da ripartire (33)	48.776.795	48.776.795
	4.1 Fondi da assegnare (33.1)	48.776.795	48.776.795
4.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	48.776.795	48.776.795
	TOTALE	1.597.219.309	1.866.360.765

150/ 554/ 1

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
RICERCA E INNOVAZIONE (17)	555.196.518	647.410.645
<i>Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.7)</i>	555.196.518	634.040.645
<i>Ricerca per il settore zooprofilattico (17.8)</i>	<<	13.370.000
TUTELA DELLA SALUTE (20)	927.660.224	1.106.555.353
<i>Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana (20.1)</i>	695.434.501	732.515.434
<i>Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria (20.2)</i>	77.435.417	90.801.402
<i>Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza (20.3)</i>	95.209.535	223.557.746
<i>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)</i>	52.431.963	52.431.963
<i>Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</i>	7.148.808	7.248.808
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	65.585.972	65.617.972
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	10.512.438	10.512.438
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	55.073.534	55.105.534
FONDI DA RIPARTIRE (33)	48.776.795	48.776.795
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	48.776.795	48.776.795

MINISTERO DELLA SALUTE

(IN EURO)

15C/008/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	1.587.455.990	1.686.790.959
FUNZIONAMENTO	187.155.260	199.325.441
INTERVENTI	1.357.523.935	1.438.688.723
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	48.776.795	48.776.795
Spese in conto capitale	9.763.519	181.569.806
INVESTIMENTI	9.763.519	181.569.806
TOTALE	1.597.219.509	1.868.360.765

TABELLA N.16

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

MINISTERO DEI TRASPORTI

160/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Diritto alla mobilita' (13)	4.084.712.514	4.718.827.905
	1.1 Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale (13.1)	903.709.957	952.040.002
1. 1. 1	FUNZIONAMENTO	238.654.885	239.767.359
1. 1. 2	INTERVENTI	39.330.890	39.030.890
1. 1. 6	INVESTIMENTI	625.724.182	673.241.753
	1.2 Logistica ed intermodalita' nel trasporto (13.2)	220.305.957	287.309.956
1. 2. 1	FUNZIONAMENTO	8.490.686	8.490.686
1. 2. 2	INTERVENTI	108.683.151	158.687.150
1. 2. 6	INVESTIMENTI	103.132.120	120.132.120
	1.3 Sistemi portuali (13.3)	153.147.092	153.066.316
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	3.130.958	3.050.182
1. 3. 6	INVESTIMENTI	150.016.134	150.016.134

MINISTERO DEI TRASPORTI

160/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1.4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	89.253.666	89.381.479
1. 4. 1	FUNZIONAMENTO	3.453.348	3.501.715
1. 4. 2	INTERVENTI	63.036.000	63.036.000
1. 4. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	34.180
1. 4. 6	INVESTIMENTI	22.764.318	22.764.318
1. 4. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	45.266
	1.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	347.372.038	408.714.799
1. 5. 1	FUNZIONAMENTO	1.957.546	1.957.546
1. 5. 2	INTERVENTI	211.907.074	273.249.835
1. 5. 6	INVESTIMENTI	133.507.418	133.507.418
	1.6 Sviluppo della mobilita' locale (13.6)	1.706.912.098	2.029.915.282
1. 6. 1	FUNZIONAMENTO	4.168.376	4.168.376
1. 6. 2	INTERVENTI	321.092.350	560.464.838

MINISTERO DEI TRASPORTI

160/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 6. 6	INVESTIMENTI	1.381.651.372	1.465.282.068
	1.7 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo (13.7)	664.011.706	798.400.071
1. 7. 1	FUNZIONAMENTO	9.280.442	9.298.323
1. 7. 2	INTERVENTI	403.929.215	443.042.216
1. 7. 6	INVESTIMENTI	250.802.049	346.059.532
	2 Ordine pubblico e sicurezza (7)	637.328.285	638.459.041
	2.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	637.328.285	638.459.041
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	563.391.222	566.117.800
2. 1. 2	INTERVENTI	41.317	41.317
2. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.302.701	7.302.701
2. 1. 6	INVESTIMENTI	66.593.045	64.739.882
2. 1. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	257.341

MINISTERO DEI TRASPORTI

160/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	3 Ricerca e innovazione (17)	43.632.864	53.897.944
	3.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)	43.632.864	53.897.944
3.1.2	INTERVENTI	14.916.590	24.181.670
3.1.6	INVESTIMENTI	28.716.274	29.716.274
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	76.940.941	81.130.928
	4.1 Indirizzo politico (32.2)	9.937.208	10.520.347
4.1.1	FUNZIONAMENTO	9.888.571	10.470.748
4.1.6	INVESTIMENTI	48.637	49.599
	4.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	67.003.733	70.610.481
4.2.1	FUNZIONAMENTO	20.218.921	20.225.669
4.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	8.183.468	8.183.468
4.2.6	INVESTIMENTI	38.601.344	42.201.344

MINISTERO DEI TRASPORTI

160/ 506/ 5

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	5 Fondi da ripartire (33)	80.132.339	80.132.339
	5.1 Fondi da assegnare (33.1)	80.132.339	80.132.339
5.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	80.132.339	80.132.339
	TOTALE	4.922.746.943	3.572.448.057

MINISTERO DEI TRASPORTI

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (7)	637.328.285	638.459.041
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)</i>	637.328.285	638.459.041
DIRITTO ALLA MOBILITA' (13)	4.084.712.514	4.718.827.905
<i>Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale (13.1)</i>	903.709.957	952.040.002
<i>Logistica ed intermodalita' nel trasporto (13.2)</i>	220.305.957	287.309.956
<i>Sistemi portuali (13.3)</i>	153.149.092	153.086.316
<i>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)</i>	89.253.666	89.381.479
<i>Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)</i>	347.372.038	408.714.799
<i>Sviluppo della mobilita' locale (13.6)</i>	1.706.912.098	2.029.915.282
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo (13.7)</i>	664.011.706	798.400.071
RICERCA E INNOVAZIONE (17)	43.632.864	53.897.944
<i>Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)</i>	43.632.864	53.897.944
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	76.940.941	81.130.828
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	9.937.208	10.520.347
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	67.003.733	70.610.481

160/ 554/ 2

MINISTERO DEI TRASPORTI

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
FONDI DA RIPARTIRE (33)	80.132.339	80.132.339
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	80.132.339	80.132.339

MINISTERO DEI TRASPORTI

(IN EURO)

16C/008/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	2.121.190.050	2.524.435.008
FUNZIONAMENTO	862.634.955	867.048.404
INTERVENTI	1.162.936.587	1.567.733.916
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	95.618.508	95.652.688
Spese in conto capitale	2.801.556.893	3.048.013.049
INVESTIMENTI	2.801.556.893	3.047.710.442
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	302.607
TOTALE	4.922.746.943	5.572.448.057

160/510/1

ELENCO N.1

UNITA' PREVISIONALE DI BASE E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE INSERITO NELL'AMBITO DELL'UNITA' PREVISIONALE DI BASE "FUNZIONAMENTO" (CAPITOLO N. 2122)

2 Ordine pubblico e sicurezza (7)

2.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

- 2.1.1 - FUNZIONAMENTO
2043, 2044, 2106, 2155, 2163, 2154, 2176, 2200
- 2.1.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
2309

TABELLA N.17

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

170/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Istruzione universitaria (23)	8.682.805.963	8.866.822.888
	1.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)	249.262.306	280.107.392
1. 1. 1	FUNZIONAMENTO	2.012.813	2.012.813
1. 1. 2	INTERVENTI	190.031.759	190.031.759
1. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1. 1. 6	INVESTIMENTI	57.217.734	88.062.820
	1.2 Istituti di alta cultura (23.2)	430.060.638	430.134.874
1. 2. 1	FUNZIONAMENTO	419.988.922	420.063.158
1. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1. 2. 6	INVESTIMENTI	10.071.716	10.071.716
	1.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	8.003.483.039	8.156.580.622
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	12.026.534	14.346.348
1. 3. 2	INTERVENTI	7.912.131.644	8.043.865.445

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

170/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 3. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1. 3. 6	INVESTIMENTI	79.324.861	98.368.829
	2 Ricerca e innovazione (17)	2.502.221.697	2.935.492.539
	2.1 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)	259.346.124	554.776.007
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	4.210.176	5.143.947
2. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
2. 1. 6	INVESTIMENTI	255.135.948	549.632.060
	2.2 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)	2.242.875.573	2.380.716.532
2. 2. 1	FUNZIONAMENTO	5.268.802	5.268.950
2. 2. 2	INTERVENTI	170.181.340	177.215.340
2. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
2. 2. 6	INVESTIMENTI	2.067.425.431	2.196.232.242

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

170/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	131.972.577	136.522.221
	3.1 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)	131.972.577	136.522.221
3.1.1	FUNZIONAMENTO	2.996.379	2.996.379
3.1.2	INTERVENTI	6.973.574	6.976.891
3.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
3.1.6	INVESTIMENTI	122.002.624	126.548.951
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	13.120.230	13.120.230
	4.1 Indirizzo politico (32.2)	7.369.204	7.369.204
4.1.1	FUNZIONAMENTO	7.284.116	7.284.116
4.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	517	517
4.1.6	INVESTIMENTI	84.571	84.571
	4.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	5.751.026	5.751.026
4.2.1	FUNZIONAMENTO	5.660.484	5.660.484

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

170/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
4. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
4. 2. 6	INVESTIMENTI	90.542	90.542
	5 Fondi da ripartire (33)	3.320.916	4.941.320
	5.1 Fondi da assegnare (33.1)	3.320.916	4.941.320
5. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	3.320.916	4.941.320
	TOTALE	11.333.441.403	11.956.899.198

170/ 554/ 1

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO (4)	131.972.577	136.522.221
<i>Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)</i>	131.972.577	136.522.221
RICERCA E INNOVAZIONE (17)	2.502.221.697	2.935.492.539
<i>Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)</i>	259.346.124	556.776.007
<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)</i>	2.242.875.573	2.380.716.532
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (23)	8.682.805.983	8.866.822.888
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)</i>	249.262.305	280.107.392
<i>Istituti di alta cultura (23.2)</i>	430.060.638	430.134.874
<i>Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)</i>	8.003.483.039	8.156.580.622
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	13.120.230	13.120.230
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	7.369.204	7.369.204
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	5.751.026	5.751.026
FONDI DA RIPARTIRE (33)	3.320.916	4.941.320
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	3.320.916	4.941.320

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(IN EURO)

17C/2008/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	8.742.087.976	8.885.807.467
FUNZIONAMENTO	459.448.226	462.776.195
INTERVENTI	8.279.318.317	8.418.089.435
ONERI COMUNI D. PARTE CORRENTE	3.321.433	4.941.837
Spese in conto capitale	2.591.353.427	3.071.091.731
INVESTIMENTI	2.591.353.427	3.071.091.731
TOTALE	11.333.441.403	11.956.899.198

TABELLA N.18

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA'
SOCIALE

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

180/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia (24)	17.136.652.482	17.248.402.482
	1.1 Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali (24.1)	16.812.181.053	16.917.431.053
1. 1. 1	FUNZIONAMENTO	5.576.148	5.576.148
1. 1. 2	INTERVENTI	15.225.026.020	15.327.276.020
1. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.581.565.000	1.581.565.000
1. 1. 6	INVESTIMENTI	13.885	3.013.885
	1.2 Associazionismo, volontariato e formazioni sociali (24.2)	5.307.518	11.807.518
1. 2. 1	FUNZIONAMENTO	2.233.398	2.233.398
1. 2. 2	INTERVENTI	3.068.120	9.568.120
1. 2. 6	INVESTIMENTI	6.000	6.000
	1.3 Interventi a favore delle persone non autosufficienti (24.3)	300.043.396	300.043.396
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	43.216	43.216

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

180/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
1. 3. 2	INTERVENTI	300.000.000	300.000.000
1. 3. 6	INVESTIMENTI	180	180
	1.4 Lotta alle dipendenze (24.4)	19.120.515	19.120.515
1. 4. 1	FUNZIONAMENTO	3.131.312	3.131.312
1. 4. 2	INTERVENTI	15.989.203	15.989.203
	2 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	101.690.051	107.690.051
	2.1 Flussi migratori per motivi di lavoro (27.1)	5.929.529	5.929.529
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	927.329	927.329
2. 1. 2	INTERVENTI	5.000.000	5.000.000
2. 1. 6	INVESTIMENTI	2.200	2.200
	2.2 Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati (27.4)	95.760.522	101.760.522
2. 2. 1	FUNZIONAMENTO	758.722	758.722
2. 2. 2	INTERVENTI	95.000.000	101.000.000

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

180/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
2. 2. 6	INVESTIMENTI	1.800	1.800
	3 Ricerca e innovazione (17)	2.143.766	2.143.766
	3.1 Ricerca in materia di politiche sociali (17.13)	2.143.766	2.143.766
3. 1. 1	FUNZIONAMENTO	143.556	143.556
3. 1. 2	INTERVENTI	2.000.000	2.000.000
3. 1. 6	INVESTIMENTI	210	210
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	9.636.687	9.694.397
	4.1 Indirizzo politico (32.2)	5.885.821	5.943.531
4. 1. 1	FUNZIONAMENTO	5.833.948	5.891.658
4. 1. 6	INVESTIMENTI	51.873	51.873
	4.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	3.750.866	3.750.866
4. 2. 1	FUNZIONAMENTO	3.184.966	3.184.966
4. 2. 6	INVESTIMENTI	565.900	565.900

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

180/ 506/ 4

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	5 Fondi da ripartire (33)	1.540.793	1.540.793
	5.1 Fondi da assegnare (33.1)	1.540.793	1.540.793
5.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.540.793	1.540.793
	TOTALE	17.251.663.779	17.369.471.489

180/ 554/ 1

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
RICERCA E INNOVAZIONE (17)	2.143.766	2.143.766
<i>Ricerca in materia di politiche sociali (17.13)</i>	2.143.766	2.143.766
DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETA' SOCIALE E FAMIGLIA (24)	17.136.652.482	17.248.402.482
<i>Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali (24.1)</i>	16.812.181.053	16.917.431.053
<i>Associazionismo, volontariato e formazioni sociali (24.2)</i>	5.307.518	11.807.518
<i>Interventi a favore delle persone non autosufficienti (24.3)</i>	300.043.398	300.043.396
<i>Lotta alle dipendenze (24.4)</i>	19.120.515	19.120.515
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI (27)	101.690.051	107.690.051
<i>Flussi migratori per motivi di lavoro (27.1)</i>	5.929.529	5.929.529
<i>Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati (27.4)</i>	95.760.522	101.760.522
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	9.636.687	9.694.397
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	5.885.821	5.943.531
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	3.750.866	3.750.866
FONDI DA RIPARTIRE (33)	1.540.793	1.540.793
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	1.540.793	1.540.793

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

(IN EURO)

18C/008/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2006	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	17.251.021.731	17.365.829.441
FUNZIONAMENTO	21.832.595	21.890.305
INTERVENTI	15.646.083.343	15.760.833.343
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.583.105.793	1.583.105.793
Spese in conto capitale	642.048	3.642.048
INVESTIMENTI	642.048	3.642.048
TOTALE	17.251.663.779	17.369.471.489

TABELLA N.19

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

200/ 506/ 1

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	264.806.989	303.928.547
	1.1 Politica commerciale (16.1)	5.139.836	5.139.836
1.1.1	FUNZIONAMENTO	4.945.547	4.945.547
1.1.2	INTERVENTI	67.139	67.139
1.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1.1.6	INVESTIMENTI	127.150	127.150
1.1.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
	1.2 Promozione del made in Italy (16.2)	256.999.876	292.876.843
1.2.1	FUNZIONAMENTO	3.402.105	3.328.247
1.2.2	INTERVENTI	217.400.900	220.900.900
1.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1.2.6	INVESTIMENTI	36.196.871	66.647.696
1.2.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

200/ 506/ 2

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	1.3 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (16.3)	2.667.277	5.911.868
1. 3. 1	FUNZIONAMENTO	2.362.883	2.424.992
1. 3. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
1. 3. 6	INVESTIMENTI	304.394	3.486.876
1. 3. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	9.074.437	9.074.437
	2.1 Indirizzo politico (32.2)	4.623.723	4.623.723
2. 1. 1	FUNZIONAMENTO	4.400.037	4.400.037
2. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
2. 1. 6	INVESTIMENTI	223.686	223.686
2. 1. 8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
	2.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	4.450.714	4.450.714
2. 2. 1	FUNZIONAMENTO	4.260.301	4.260.301

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

200/ 506/ 3

U.P.B.	Missione Programma Macroaggregato	ANNO FINANZIARIO 2008	
		COMPETENZA	AUTORIZZAZIONI DI CASSA
2. 2. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<
2. 2. 6	INVESTIMENTI	190.413	190.413
	3 Fondi da ripartire (33)	2.200.670	2.200.670
	3.1 Fondi da assegnare (33.1)	2.200.670	2.200.670
3. 1. 3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.200.670	2.200.670
	TOTALE	276.082.096	313.203.654

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Missione Programma	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO (16)	264.806.989	303.928.547
<i>Politica commerciale (16.1)</i>	5.139.836	5.139.836
<i>Promozione del made in Italy (16.2)</i>	256.999.876	292.876.843
<i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (16.3)</i>	2.667.277	5.911.868
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	9.074.437	9.074.437
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	4.623.723	4.623.723
<i>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</i>	4.450.714	4.450.714
FONDI DA RIPARTIRE (33)	2.200.670	2.200.670
<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	2.200.670	2.200.670

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

(IN EURO)

200/308/1

RIEPILOGO	ANNO FINANZIARIO 2008	
	COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE DI CASSA
Spese correnti	239.039.582	244.527.833
FUNZIONAMENTO	19.370.873	21.359.124
INTERVENTI	217.468.339	220.968.339
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.200.670	2.200.670
Spese in conto capitale	37.042.514	70.675.821
INVESTIMENTI	37.042.514	70.675.821
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<
TOTALE	276.082.096	315.203.654

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326:

«9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.»

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale): convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80:

«4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.»

— Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 7 (*Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine*). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso];

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.»

«Art. 8 (*Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale*). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.»

[Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo - per le finalità per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso].»

«Art. 9 (*Fondo di riserva per le spese impreviste*). — Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.»

«Art. 9-bis (*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*). — 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa», il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento. »

— Si riporta il testo dell'art. 12, commi primo e secondo della già citata legge n. 468 del 1978.

«Art. 12 (*Assegnazioni di bilancio*). — Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.

In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi».

La decisione n. 70/243/CECA, CEE, EURATOM del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* L 94 del 28 aprile 1970.

— Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

«Art. 48. Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo».

— Si riporta il comma 3, dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

- a) popolazione residente;
- b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
- c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416):

«Art. 5 (*Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale*). — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria.

2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziata a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato art. 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate.

3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.

4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.

5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.

6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.

7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.

8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.

10. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.

11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.

12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto.

14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.

15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il comma 4 dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza):

«4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.»

— Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331).

«Art. 21 (*Ufficiali ausiliari*). — 1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo;

b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;

c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

d) ufficiali delle forze di completamento.»

2. (*Omissis*).

3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio è fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale».

— Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 convertito in legge dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474) reca: «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1927, n. 288.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

«Art. 39 (*Ripartizione del Fondo sanitario nazionale*). — 1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione

definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.»

Il decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, reca: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1998, n. 151).

— Si riporta il testo dell'art. 5 del già citato decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazione dall'art. 1 legge n. 326 del 2003:

«Art. 5 (*Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni*). — 1. La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'art. 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:

a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre 2004.

6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.

7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistite dalla garanzia dello Stato;

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.

8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera *a*), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera *a*). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.

9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. È confermata, per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall'art. 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. è integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.

11. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare:

a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia dello Stato;

b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;

- c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;
- d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3.

12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della CDP S.p.A.

13. All'attività di impiego della gestione separata di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni più favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'art. 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

15. La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.

17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A. con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

18. La CDP S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di cui al titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività.

19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale è attribuita la disponibilità o è affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in relazione ai quali è intervenuto il finanziamento della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la società proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.

21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta.

24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8.

25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni (23) dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito è inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile. »

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, (Norme per la sicurezza degli impianti):

«Art. 8 (*Finanziamento dell'attività di normazione tecnica*). — 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

La legge 17 febbraio 1992, n. 166, reca: istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi». (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1992, n. 48).

— Si riporta il comma 3 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1991, n. 421, (Rifinanziamento di interventi in campo economico):

«3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.»

— Si riporta il comma 5 dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

«5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inavase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.»

— Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):

«1. 1. La società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonché i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revocche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.»

— Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):

«36. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

[Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite].

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.»

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 e successive modificazioni: (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):

«Art. 2 (*Procedure*). — 1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonché il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorità per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:

a) individua e propone all'autorità di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza;

b) formula proposte all'autorità di bacino relativamente agli stralci di cui all'art. 3;

c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.

3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'art. 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'assetto del piano aggiornato.»

Note all'art. 6:

La direttiva n. 77/486/CE del Consiglio, del 25 luglio 1977 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti è pubblicata nella GU L 199 del 6 agosto 1977.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri).

«Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta tesoro.

A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonché, su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.

Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia.

Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilità.

I conti correnti valuta tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale.

A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'art. 6 della presente legge e dai decreto ministeriale 6 agosto 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

La direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato.»

— Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo):

«9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo»:

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, (Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.

I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo è fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso:

Capitolo 1446	L. 400.000.000
» 1452	» 300.000.000
» 1459	» 500.000.000
» 1469	» 300.000.000

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella.»

— Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

«Art. 61 (*Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali*). — 1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art. 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e

sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.

2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole province in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.

3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti dal singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente.

4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle province delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.».

— Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

«Art. 11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

«5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.».

— Si riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».

— Per il riferimento all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 vedasi in nota all'art. 2.

— Si riporta il testo degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

«Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio, 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.».

«Art. 69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.».

Nota all'art. 10:

— La legge 15 dicembre 1990, n. 396 reca: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1990, n. 300.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331):

«Art. 21. Ufficiali ausiliari.

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo;

b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;

c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

d) ufficiali delle forze di completamento.

2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio è fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale.»

— Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78):

1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia è determinata annualmente con la legge di bilancio.»

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate):

«Art. 9. L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) è così stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli maggiori 3.500

marescialli capi 4.000

marescialli ordinari 4.500

sergenti maggiori 8.500

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.900 unità.

La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.»

— Si riporta il testo del settimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368 (Modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina):

«I sottufficiali della Marina militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di secondo capo volontario in rafferma e quelli che, a norma del successivo art. 22, saranno ripristinati nella posizione di volontari raffermati verranno computati nella forza organica dei secondi capi in rafferma.»

— Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447, (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate):

«La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma è determinata con la legge di bilancio.»

— Si riporta il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):

«Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.»

— Si riporta il testo dell'art. 61-bis del già citato regio decreto n. 2440 del 1923:

«Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.»

— La legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni reca: Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1982, n. 253).

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 (Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449):

«Art. 2 (*Disposizioni in materia di organismi consultivi*). — 1. È istituito, presso il Ministero della difesa, un comitato consultivo presieduto dal segretario generale della Difesa.

2. Il comitato è composto dal sottocapo di stato maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilità industriale.

3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificità degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di volta in volta interessati e, in qualità di relatori, i direttori generali competenti.

4. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario generale della Difesa.

5. Il parere del comitato è richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato all'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici.

6. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruità e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.

7. Le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto relativi a sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.»

— Si riporta il testo degli articoli 20 e 44 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari):

«Art. 20 - Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione.

La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta per decreto del Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti.

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.»

«44 - Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della marina militare».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 (Norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici):

«Art. 7. Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del bilancio.

I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del ministro per le finanze da registrarsi alla corte dei conti.»

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre, n. 424 reca: Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2001, n. 17).

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni (Legge quadro sulle aree protette):

«Art. 31 (*Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale*). — 1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

— Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 77 (*Compiti di rilievo nazionale*). — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata».

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 reca: Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1997, n. 129).

— Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 reca: Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2004, n. 146).

— Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 reca: Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 2005, n. 136).

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):

«Art. 24 (*Fondo presso il Ministero del tesoro*). — 1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».

— La legge 23 dicembre 1999, n. 499 reca: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1999, n. 305).

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 reca: Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2001, n. 137, S.O.).

— Il Regolamento (CE) del 21 giugno 2006 n. 885/2006 reca: modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR. (Pubblicato nella G.U.C.E. 23 giugno 2006, n. L 171).

Note all'art. 15:

— Per il riferimento al secondo comma dell'art. 36 del già citato regio decreto n. 2440 del 1923 vedasi nota all'art. 12.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«2. Una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

— Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993):

«12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria):

«Art. 7 (*Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità*). — 1. In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti».

— Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 (Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania):

«Art. 4-bis (*Monitoraggio sanitario*). — 1. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.

3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia».

— Si riporta il testo dell'art. 48 del già citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 326 del 2003:

«Art. 48 (*Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica*). — 1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del S.S.N. per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.

2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.

4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di:

a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;

b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del S.S.N. e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001;

d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani;

e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti

rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;

f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento;

g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;

h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;

i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;

l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del S.S.N., provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario farmaceutico nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30 per cento.

6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta è allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul S.S.N.

7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle aziende sanitarie e dagli enti pubblici di ricerca.

8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;

c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera *g*) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia.

9. Le risorse di cui al comma 8, lettera *a*), confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

10. Le risorse di cui al comma 8), lettere *b*) e *c*), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

10-*bis*. Le entrate di cui all'art. 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-*ter*. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

11-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.

12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.

14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regola l'assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.

15. Per quanto non diversamente disposto dal presente art. si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Le aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute.

18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le aziende farmaceutiche versano al suo apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto.

19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:

a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del S.S.N., di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

b) per il rimanente 50 per cento:

1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;

2) alla realizzazione, di concerto con le regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le società scientifiche pertinenti e le università;

3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle università ed alle regioni;

4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

20. Al fine di garantire una migliore informazione al paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.

21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:

a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;

b) consegna di campioni gratuiti;

c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;

d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio sanitario nazionale comunicano alle regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale.

22. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è soppresso. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educativo su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle regioni e all'Agenzia dei farmaci di cui al comma 2.

23. Nel comma 6 dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: "non comunica la propria motivata opposizione" sono sostituite dalle seguenti "comunica il proprio parere favorevole, sentita la regione dove ha sede l'evento". Nel medesimo comma sono altresì soppresse le parole: "o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione".

24. Nel comma 3 dell'art. 6, lettera b), del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: "otto membri a" fino a: "di sanità" sono sostituite dalle seguenti: "un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'Istituto superiore di sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome".

25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.

26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate è incompatibile, con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

27. All'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo capoverso le parole: "all'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia italiana del farmaco, alla regione sede della sperimentazione";

28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla regione ogni quattro anni.

30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'art. 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: "tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo".

32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al S.S.N. in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di S.S.N., fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione tra agenzia e produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Del. CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001.

34. Fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.

35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni».

#Note all'art. 16:

— La legge 6 giugno 1974, n. 298 reca: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada. (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200).

— Si riporta il testo dell'art. 10 del regolamento del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione):

«Art. 10. — 1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:

a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da prestarsi secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348;

b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione. Per il primo anno di durata della convenzione il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata la convenzione è computato nei dodicesimi;

c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione.

2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:

a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della stipula della convenzione;

b) quanto al canone annuo di abbonamento:

b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3;

b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla categoria B dell'art. 3;

c) quanto al costo delle singole informazioni ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4 dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sarà valutato di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C.

3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo.

4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera *Db*), è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), è corrisposto con le medesime modalità ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve essere effettuato:

a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di versamento;

b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera b).

6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti è considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.

7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3».

— Per il riferimento all'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, vedasi nota all'art. 12.

— Per il riferimento agli articoli 20 e 44 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, vedasi nota all'art. 12.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto):

«Art. 2. È abrogato il regio decreto 22 gennaio 1920. Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1933».

— La legge 6 agosto 1991, n. 255, reca: Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1991, n. 190).

— Per il riferimento agli articoli 36 e 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, vedasi nota all'art. 12.

Nota all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 (Disposizioni urgenti per le attività produttive):

«1. ... (*Omissis*).

2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):

«Art. 127 (*Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga*). — 1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'art. 1, comma 7.

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art. 131.

5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

- a*) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;
- b*) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
- c*) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
- d*) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
- e*) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
- f*) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
- g*) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

- a*) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona;
- b*) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
- c*) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
- d*) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;
- e*) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
- f*) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;
- g*) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
- h*) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'art. 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrittibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera *a*).

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.»

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dei commi quinto e settimo dell'art. 20 della già citata legge n. 468 del 1978:

«Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.»

«Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finché il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro può anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.»

— Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382):

«Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.»

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):

«Art. 13. (*Pubblicità di amministrazioni pubbliche*). — Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.

Per la pubblicità delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione è dovuta alla impresa concessionaria di pubblicità avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinché la destinazione della pubblicità, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità, di obiettività e di economicità.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri indica criteri per la pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.

Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo.»

— La legge 26 febbraio 1992, n. 212, reca: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale» (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55).

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 reca: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114).

— Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 40 (*Contratti collettivi nazionali e integrativi*). — 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'art. 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.»

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):

«Art. 2 (*Provvedimenti*). — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari):

«Art. 5 (*Fondo di rotazione*). — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 7. — 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Il Capo I della suddetta legge n. 59 del 1987 (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O.) comprende gli articoli da 1 a 10.

— Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 reca: disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2000, n. 62).

— Si riporta il comma 8 dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.»

— Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 4 del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999:

«12. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti è a carico dell'amministrazione di destinazione.»

— Si riporta il testo dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

«Art. 46 (*Fondo investimenti*). — 1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.

5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.»

— Si riporta il testo dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

«Art. 72 (*Fondi rotativi per le imprese*). — 1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente art. costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente art. non si applicano ai contributi in conto interessi nonché alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5 bando. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.»

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

«5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

Nota all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della già citata legge n. 468 del 1978:

«Art. 4 (*Bilancio pluriennale*). — 1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, e copre un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).

2. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale, devono essere motivate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici.

4. Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio.

La versione prevista alla lettera *a)* del comma 1 è integrata con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica eventualmente già approvati.»

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1818):

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) il 1° ottobre 2007.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio) in sede referente, il 4 ottobre 2007, con pareri della commissione 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 16 - 17 - 23 - 24 - 26 - 29 - 30 - 31 ottobre 2007 e 1° novembre 2007.

Esaminato in aula il 17 ottobre 2007; 5 e 6 novembre 2007 ed approvato il 15 novembre 2007.

Camera dei deputati (atto n. 3257):

Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 19 novembre 2007, con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione il 21 e 27 novembre 2007; 3 - 4 - 6 e 7 dicembre 2007.

Esaminato in aula il 10 - 11 e 12 dicembre 2007 ed approvato, con modificazioni, il 15 dicembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1818-B):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 16 dicembre 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 17 e 18 dicembre 2007.

Esaminato in aula il 19, 20 dicembre 2007 ed approvato, il 21 dicembre 2007.

